

VOLUME 2

SEZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI PER GLI APPALTI DI LAVORI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES) O DALL'UNIONE EUROPEA

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Lingua del contratto	3
Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali	3
Articolo 4 - Comunicazioni	3
Articolo 5 - Supervisore e rappresentante del supervisore	4
Articolo 6 - Cessione	4
Articolo 7 - Subappalto	5
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	6
Articolo 8 - Documentazione	6
Articolo 9 - Accesso al cantiere	7
Articolo 10 - Assistenza in materia di norme locali	7
Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti dovuti ai dipendenti del contraente	7
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	8
Articolo 12 - Obblighi generali	8
Articolo 13 - Sovrintendenza dei lavori	11
Articolo 14 - Personale	11
Articolo 15 - Garanzia di esecuzione	12
Articolo 16 - Responsabilità e assicurazione	13
Articolo 17 - Programma di attuazione delle prestazioni	16
Articolo 18 - Scomposizione dettagliata dei prezzi	17
Articolo 19 - Piani e studi di esecuzione del contraente	18
Articolo 20 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta	19
Articolo 21 - Rischi eccezionali	19
Articolo 22 - Sicurezza sui cantieri	20
Articolo 23 - Salvaguardia delle proprietà confinanti	21
Articolo 24 - Ostacoli alla circolazione	21
Articolo 25 - Cavi e canalizzazioni	21
Articolo 26 - Tracciato dei lavori	22
Articolo 27 - Materiali provenienti da demolizioni	22
Articolo 28 - Ritrovamenti	23
Articolo 29 - Lavori temporanei	23
Articolo 30 - Studi geotecnici	23
Articolo 31 - Appalti collegati	24
Articolo 32 - Brevetti e licenze	24
ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI	24
Articolo 33 - Ordini di inizio	24

Articolo 34 - Periodo di attuazione delle prestazioni	25
Articolo 35 - Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni	25
Articolo 36 - Ritardi nell'attuazione delle prestazioni	26
Articolo 37 - Modifiche	26
Articolo 38 - Sospensione	28
MATERIALI ED ESECUZIONE.....	30
Articolo 39 - Giornale lavori	30
Articolo 40 - Origine e qualità dei lavori e dei materiali	31
Articolo 41 - Controllo e prove	31
Articolo 42 - Rifiuto	32
Articolo 43 - Proprietà delle installazioni e dei materiali	33
PAGAMENTI.....	34
Articolo 44 - Principi generali	34
Articolo 45 - Contratti a prezzi provvisori	35
Articolo 46 - Prefinanziamento	36
Articolo 47 - Ritenute	37
Articolo 48 - Revisione dei prezzi	37
Articolo 49 - Misurazione	38
Articolo 50 - Pagamenti intermedi	39
Articolo 51 - Conto finale	41
Articolo 52 - Pagamenti diretti ai subappaltatori	42
Articolo 53 - Ritardo nei pagamenti	42
Articolo 54 - Pagamenti a favore di terzi	43
Articolo 55 - Richieste di pagamenti supplementari	43
Articolo 56 - Data conclusiva	44
COLLAUDO E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI.....	44
Articolo 57 - Principi generali	44
Articolo 58 - Prove a lavori ultimati	44
Articolo 59 - Collaudo parziale	45
Articolo 60 - Collaudo provvisorio	45
Articolo 61 - Responsabilità per difetti	46
Articolo 62 - Collaudo definitivo	47
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	48
Articolo 63 - Inadempimento contrattuale	48
Articolo 64 - Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice	48
Articolo 65 - Risoluzione da parte del contraente	51
Articolo 66 - Forza maggiore	51
Articolo 67 - Decesso	52
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE.....	53
Articolo 68 - Risoluzione delle controversie	53
Articolo 69 - Legge applicabile	54
DISPOSIZIONI FINALI	54
Articolo 70 - Sanzioni amministrative e pecuniarie	54
Articolo 71 - Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi dell'Unione europea	54
Articolo 72 - Protezione dei dati	55

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1. I termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel «Glossario dei termini», di cui all'allegato A1 della guida pratica, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- 1.2. Le rubriche e i titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.
- 1.3. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.4. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.

Articolo 2 - Lingua del contratto

- 2.1. La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione aggiudicatrice e supervisore o rispettivi rappresentanti è quella indicata nelle condizioni particolari.

Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

- 3.1. L'ordine di precedenza dei documenti contrattuali è quello specificato nel contratto.

Articolo 4 - Comunicazioni

- 4.1. Le comunicazioni scritte tra l'amministrazione aggiudicatrice e/o il supervisore, da un lato, e il contraente, dall'altro, devono indicare il titolo e il codice di identificazione del contratto e sono trasmesse tramite posta, cablogramma, telex, fax o e-mail oppure recapitate personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal fine dalle parti nelle condizioni particolari.
- 4.2. Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione; la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione è richiesta ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della comunicazione.
- 4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini "comunicare", "consentire", "certificare", "approvare" o "decidere" devono essere intesi in questo senso. Tale

consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5 - Supervisore e rappresentante del supervisore

- 5.1. Il supervisore svolge le mansioni specificate nel contratto. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel contratto, il supervisore non ha la facoltà di dispensare il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto stesso.
- 5.2. Il supervisore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al proprio rappresentante le mansioni e i poteri che gli sono stati conferiti e può in qualsiasi momento revocare tale delega oppure sostituire il rappresentante. La delega, revoca o sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia al contraente. L'ordine amministrativo che determina le mansioni, i poteri e l'identità del rappresentante del supervisore è emesso al momento dell'ordine di inizio. Il ruolo del rappresentante del supervisore è di sorvegliare e ispezionare i lavori nonché di verificare ed esaminare i materiali impiegati e la qualità dell'esecuzione. In nessuna circostanza il rappresentante del supervisore ha la facoltà di dispensare il contraente dai suoi obblighi contrattuali oppure (salvo nel caso in cui espresse istruzioni a tal fine siano previste di seguito o nel contratto) di ordinare lavori che diano luogo a un'estensione del periodo di attuazione delle prestazioni o a costi aggiuntivi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure di introdurre varianti nella natura o nella portata dei lavori.
- 5.3. Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante del supervisore al contraente conformemente ai termini di tale delega ha i medesimi effetti che se fosse stata trasmessa dal supervisore, a condizione che:
 - a) il fatto che il rappresentante del supervisore non disapprovi lavori, materiali o installazioni non pregiudichi la facoltà del supervisore di disapprovare tali lavori, materiali o installazioni e di impartire le istruzioni necessarie alla relativa correzione;
 - b) il supervisore abbia la facoltà di capovolgere o variare il contenuto di detta comunicazione.
- 5.4. Le istruzioni e/o gli ordini impartiti per iscritto dal supervisore sono considerati ordini amministrativi. Tali ordini sono datati, numerati e riportati dal supervisore in un registro, e copia degli stessi deve essere consegnata a mano, se del caso, al rappresentante del contraente.

Articolo 6 - Cessione

- 6.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.

- 6.2. Il contraente non può, senza il previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:
- a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno dovute ai sensi del contratto; o
 - b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni del contraente.
- 6.3. Ai fini della clausola 6.2, l'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto già eseguita o a quella non ceduta, per la quale può essere mantenuta la garanzia di esecuzione del contraente.
- 6.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 63 e 64.
- 6.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.
- 6.6. L'amministrazione aggiudicatrice non accorda la sua approvazione prima di aver ricevuto dai cessionari, a seconda del caso, una garanzia di esecuzione che può essere richiesta per l'intero contratto, una garanzia di prefinanziamento e una ritenuta di garanzia.

Articolo 7 - Subappalto

- 7.1. Un subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di parte del suo contratto. Il semplice noleggio di impianti, il reclutamento di sola manodopera e i contratti di fornitura non sono considerati o intesi come "contratti di subappalto" ai fini del presente articolo.
- 7.2. Il contraente deve richiedere all'amministrazione aggiudicatrice l'autorizzazione al subappalto. La richiesta deve indicare gli elementi del contratto da subappaltare e l'identità dei subappaltatori.
- Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice deve estendere il termine per un periodo massimo di 15 giorni o comunicare al contraente la sua decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non comunichi la propria decisione entro il termine di cui sopra, la richiesta si ritiene approvata alla scadenza del termine.
- 7.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.

- 7.4. Fatto salvo l'articolo 52, il subappalto non crea alcun rapporto contrattuale tra un subappaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice.
- 7.5. Il contraente è responsabile degli atti, degli inadempimenti e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempimenti o negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dipendenti. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del subappaltatore incaricato di eseguire parte dei lavori non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 7.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda i lavori eseguiti oppure le forniture di beni, materiali, installazioni o servizi effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di responsabilità per difetti previsto dal contratto, il contraente è tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale periodo, a cedere immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, a richiesta e a spese di quest'ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.
- 7.7. Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 63 e 64.
- 7.8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore accertino l'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti assegnatigli, essi possono immediatamente chiedere al contraente di allontanare il subappaltatore dal cantiere e di sostituirlo con un subappaltatore avente qualifiche ed esperienza accettabili per l'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere personalmente l'attuazione delle prestazioni.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 8 - Documentazione

- 8.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle condizioni particolari, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il supervisore fornisce gratuitamente al contraente una copia dei piani elaborati per l'attuazione delle prestazioni e due copie delle specifiche nonché degli altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente può acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del collaudo definitivo, il contraente restituisce al supervisore tutti i piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.
- 8.2. L'amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni che quest'ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
- 8.3. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dall'amministrazione aggiudicatrice senza il previo consenso del supervisore.
- 8.4. Il supervisore è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta e adeguata esecuzione dei lavori e la rettifica di eventuali difetti.

Articolo 9 - Accesso al cantiere

- 9.1. A tempo debito e in base all'avanzamento dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione del contraente il cantiere e l'accesso al medesimo in conformità al programma di attuazione delle prestazioni approvato di cui alle presenti condizioni generali. Il contraente consente un accesso adeguato ad altre persone come stabilito nelle condizioni particolari o secondo le istruzioni.
- 9.2. Nessun terreno fornito dall'amministrazione aggiudicatrice al contraente è usato da quest'ultimo per scopi diversi dall'attuazione delle prestazioni.
- 9.3. Il contraente ha cura delle strutture messe a sua disposizione, durante il periodo in cui le occupa, e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore, una volta eseguito l'appalto, ne ripristina le condizioni iniziali, tenendo conto della normale usura.
- 9.4. Il contraente non ha diritto a pagamenti per migliorie risultanti da lavori svolti di propria iniziativa.

Articolo 10 - Assistenza in materia di norme locali

- 10.1. Il contraente può chiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le norme locali dello Stato in cui si devono eseguire i lavori, che possano incidere sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente, a spese di quest'ultimo.
- 10.2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere eseguiti i lavori, l'amministrazione aggiudicatrice fornisce ragionevole assistenza al contraente, su sua richiesta, ai fini della presentazione, da parte del contraente, della domanda dei visti e permessi previsti dalla legge dello Stato in cui sono eseguiti i lavori, inclusi i permessi di lavoro e di soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i familiari.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti dovuti ai dipendenti del contraente

- 11.1. In caso di ritardo nel pagamento ai dipendenti del contraente di stipendi e salari loro spettanti nonché di indennità e contributi prescritti dalla legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare al contraente che essa intende pagare direttamente tali stipendi, salari, indennità e contributi entro 15 giorni dalla comunicazione. Il contraente, se contesta che tali pagamenti siano dovuti, presenta istanza motivata all'amministrazione aggiudicatrice entro il termine dei 15 giorni. Se, esaminata tale istanza, l'amministrazione aggiudicatrice ritiene dovuto il pagamento degli stipendi e dei salari, può pagare tali stipendi, salari, indennità e contributi deducendoli dagli importi dovuti al contraente. Se ciò non fosse possibile, l'amministrazione aggiudicatrice può prelevare le somme in questione da una delle garanzie previste dalle presenti condizioni generali. Qualsiasi misura presa dall'amministrazione aggiudicatrice a

norma del presente articolo non dispensa il contraente dagli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti, salvo che detta misura ne consenta l'assolvimento. Con il suo intervento l'amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità nei confronti dei dipendenti del contraente.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 12 - Obblighi generali

- 12.1. Il contraente, con la debita cura e diligenza, progetta i lavori nella misura prevista nel contratto, esegue e completa i lavori conformemente al contratto e alle istruzioni del supervisore e rettifica gli eventuali difetti dei lavori.
- 12.2. Il contraente assicura la sovrintendenza dei lavori e fornisce il personale, i materiali, le installazioni, le attrezzature e tutti gli altri elementi, di natura temporanea o permanente, necessari per tale progettazione, esecuzione e completamento nonché per rettificare eventuali difetti, per quanto sia specificato dal contratto di appalto o si possa ragionevolmente arguire dallo stesso.
- 12.3. Il contraente è pienamente responsabile dell'adeguatezza, della stabilità e della sicurezza di tutte le operazioni e di tutti i metodi di costruzione in base al contratto.
- 12.4. Il contraente si attiene a tutti gli ordini amministrativi impartitigli. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'autorità del supervisore o l'oggetto del contratto, deve comunicare le sue ragioni al supervisore. Tale facoltà decade qualora il contraente ometta di effettuare la comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La comunicazione non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
- 12.5. Su richiesta, il contraente fornisce senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice o alla Commissione europea tutte le informazioni e i documenti riguardanti le condizioni di esecuzione del contratto.
- 12.6. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato in cui sono eseguiti i lavori e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a carico del personale nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico.
- 12.7. Fatte salve le disposizioni della clausola 12.9, il contraente s'impegna a trattare con la massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare a terzi le informazioni o i documenti relativi all'esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento delle prestazioni e ottiene il medesimo impegno da ciascun membro del suo personale. Tuttavia, il riferimento del contratto può essere utilizzato a fini di commercializzazione o di una procedura d'appalto senza la previa approvazione

dell'amministrazione aggiudicatrice, tranne nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dichiara che l'appalto ha carattere riservato.

- 12.8. Se il contraente è una joint venture o un consorzio formato da due o più persone o agisce per conto di tale impresa o consorzio, tali persone sono tutte responsabili congiuntamente e in solido nei confronti degli obblighi contrattuali, inclusi eventuali importi recuperabili. La persona designata dal consorzio ad agire per suo conto ai fini del presente contratto è autorizzata a impegnare il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non possono essere modificate senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualunque modifica della composizione del consorzio in assenza della previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice può comportare la risoluzione del contratto.
- 12.9. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente assicura la massima visibilità al contributo finanziario dell'Unione europea. Per assicurare tale pubblicità il contraente esegue, fra le altre azioni, le specifiche attività descritte nelle condizioni particolari. Tutte le misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.
- 12.10. Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. In caso di mancata conservazione dei registri, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 63 e 64.

Articolo 12 bis — Codice deontologico

- 12 bis 1 Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente non può in alcun modo assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso e, se del caso, indica chiaramente ai terzi l'esistenza di tale obbligo.
- 12 bis 2 Il contraente e il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato in cui sono eseguiti i lavori.
- 12 bis 3 Il contraente rispetta la legislazione ambientale applicabile nello Stato in cui sono essere eseguiti i lavori nonché le norme fondamentali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e sull'abolizione del lavoro minorile.
- 12 bis 4 Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non abusano dei poteri loro conferiti per ottenere vantaggi privati. Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non ricevono né accettano di ricevere da alcuno, non offrono né accettano di offrire ad alcuno né procurano ad alcuno doni, regalie, provvigioni o compensi di qualsiasi natura come incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti

in relazione all'esecuzione del contratto, oppure per riservare un trattamento di favore o esercitare una discriminazione nei confronti di una persona in relazione al contratto. Il contraente rispetta tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di lotta alla corruzione.

12 bis 5I pagamenti al contraente nell'ambito del contratto costituiscono l'unico reddito o vantaggio che può derivare in relazione al contratto. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i loro obblighi ai sensi del contratto.

12 bis 6L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di copertura. La Commissione europea potrà procedere ai controlli, documentali o in loco, che ritenga necessari per raccogliere elementi di prova circa presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo 12 ter - Conflitto d'interessi

12 ter 1 Il contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi situazione che possa compromettere l'esecuzione oggettiva e imparziale del contratto. Tale conflitto d'interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che potrebbe insorgere durante l'esecuzione del contratto. In caso di conflitto d'interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo.

12 ter 2 L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di siffatte misure e, se necessario, di richiederne altre. Il contraente garantisce che il proprio personale, compresa la direzione, non si trovi in una situazione che potrebbe creare un conflitto d'interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dal contratto, il contraente è tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice qualunque membro del suo personale esposto a tale rischio.

12 ter 3 Il contraente si astiene dall'intrattenere relazioni tali da compromettere la propria indipendenza o quella dei propri collaboratori.

12 ter 4 Il contraente limita il proprio ruolo nell'ambito del progetto alla fornitura dei lavori descritti nel contratto.

12 ter 5 Il contraente e tutti coloro che operano sotto la sua autorità o controllo per l'esecuzione del contratto o qualsiasi altra attività sono esclusi dall'accesso ad altri finanziamenti del bilancio dell'UE/del FES disponibili nell'ambito dello stesso progetto. Tuttavia, il

contraente potrà partecipare previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice se è in grado di dimostrare che il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti del progetto non costituisce concorrenza sleale.

Articolo 12 quater — Contratti di progettazione e costruzione

12 quater 1 Esclusivamente per i contratti di progettazione e costruzione, il contraente esegue la progettazione dei lavori con l'ausilio di progettisti esperti che soddisfino i criteri stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice e si assume la responsabilità di tale attività. Redige la documentazione tecnica richiesta in base alle disposizioni delle condizioni particolari e delle specifiche tecniche. Tale documentazione deve essere sottoposta all'approvazione del supervisore, in osservanza delle condizioni particolari, e può essere corretta a spese del contraente per soddisfare i requisiti contrattuali dell'amministrazione aggiudicatrice ed eliminare errori, omissioni, ambiguità, incongruenze e altri difetti redazionali. Il contraente assicura la formazione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice nonché fornisce e aggiorna la serie di documenti dettagliati e i manuali operativi e di manutenzione, in conformità alle condizioni particolari.

Articolo 13 - Sovrintendenza dei lavori

- 13.1. Il contraente sovrintende personalmente ai lavori o nomina a tal fine un suo rappresentante. Tale nomina è sottoposta all'approvazione del supervisore entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto. Il supervisore può approvare o respingere la nomina entro 10 giorni. L'approvazione può essere revocata in qualsiasi momento. Se il supervisore rifiuta il rappresentante nominato entro il termine o revoca l'approvazione della nomina, egli è tenuto a esporre le ragioni della sua decisione e il contraente sottopone senza indugio una nomina alternativa. Si considera che l'indirizzo del rappresentante del contraente sia quello del luogo in cui il contraente ha eletto domicilio.
- 13.2. Se il supervisore revoca l'approvazione del rappresentante del contraente, quest'ultimo deve, non appena possibile, dopo aver ricevuto comunicazione della revoca, allontanare detto rappresentante dai lavori e sostituirlo con un altro rappresentante approvato dal supervisore.
- 13.3. Il rappresentante del contraente è pienamente autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria per l'esecuzione dei lavori, a ricevere ed eseguire ordini amministrativi e a controfirmare il giornale lavori di cui all'articolo 39 o, se del caso, i relativi allegati. In ogni caso, al contraente compete garantire che i lavori siano eseguiti in modo soddisfacente e, tra l'altro, che i suoi dipendenti, subappaltatori e relativi dipendenti si conformino alle specifiche e agli ordini amministrativi.

Articolo 14 - Personale

- 14.1. Le persone impiegate dal contraente devono essere in numero sufficiente e permettere l'impiego ottimale delle risorse umane dello Stato in cui sono eseguiti i lavori. Tali dipendenti devono possedere le competenze e l'esperienza necessarie per garantire il corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione dei lavori. Il contraente sostituisce

immediatamente tutti i dipendenti che, a giudizio del supervisore, espresso in una lettera motivata, possano compromettere l'esecuzione soddisfacente dei lavori.

- 14.2. Il contraente stabilisce le proprie modalità per l'assunzione di tutto il personale e della manodopera necessari. Ai dipendenti impiegati sul cantiere si applicano, come minimo, le tariffe di retribuzione e le condizioni generali di lavoro stabilite dalla legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori.

Articolo 15 - Garanzia di esecuzione

- 15.1. Il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell'amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L'importo della garanzia è specificato nelle condizioni particolari ed è compreso tra il 5 e il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum al contratto medesimo.
- 15.2. La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare l'amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
- 15.3. La garanzia di esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, documento di garanzia rilasciato da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile oppure deposito in contanti presso l'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia di esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato o documento di garanzia, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 15.4. Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione è espressa nelle valute previste per il pagamento del contratto originario e secondo le relative proporzioni ivi indicate.
- 15.5. Nessun pagamento può essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla data di rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51.
- 15.6. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. L'amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
- 15.7. L'amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le somme per cui il garante è obbligato in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di

risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà comunicazione al contraente, indicando la natura dell'inadempimento all'origine della richiesta.

- 15.8. Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51, per l'intero ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione amichevole, arbitrato o vertenza.

Articolo 16 - Responsabilità e assicurazione

16.1. Responsabilità

a) Responsabilità per danni ai lavori

Fatto salvo l'articolo 61 (Responsabilità per difetti) e l'articolo 66 (Forza maggiore), il contraente assume i) la piena responsabilità di mantenere l'integrità dei lavori e ii) il rischio di perdita e danni, indipendentemente dalla loro causa, fino al collaudo definitivo, come previsto all'articolo 62.

Il risarcimento dei danni ai lavori derivanti dalla responsabilità del contraente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice è limitato a un importo massimo di un milione di EUR se il valore del contratto è inferiore o pari ad un milione di EUR. Se il valore del contratto è superiore a un milione di EUR, il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità del contraente è limitato al valore del contratto.

Tuttavia, il risarcimento per le perdite o i danni conseguenti a frode o negligenza grave del contraente, del suo personale, dei suoi subappaltatori e di qualsiasi persona di cui il contraente risponde, non può in alcun caso essere limitato.

Dopo il collaudo definitivo, come previsto all'articolo 62, il contraente rimane responsabile di eventuali violazioni dei propri obblighi contrattuali per un periodo determinato dalla legge che disciplina il contratto, o, in mancanza di tale legge, per un periodo di 10 anni.

b) Responsabilità del contraente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice

In qualsiasi momento il contraente è responsabile e risarcisce l'amministrazione aggiudicatrice per eventuali danni ad essa arrecati, durante l'esecuzione dei lavori, dal contraente, dal suo personale, dai suoi subappaltatori e da qualsiasi persona di cui il contraente risponde.

Il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità del contraente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice è limitato a un importo massimo di un milione di EUR se il valore del contratto è inferiore o pari ad un milione di EUR. Se il valore del contratto è superiore a un milione di EUR, il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità del contraente è limitato al valore del contratto.

Tuttavia, il risarcimento per perdita o danno derivante dalla responsabilità del contraente in caso di lesioni personali, compreso il decesso, non può in alcun caso essere limitato. Lo stesso vale per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a frode o negligenza grave del contraente, del suo personale, dei suoi subappaltatori e di qualsiasi persona di cui il contraente risponde.

c) Responsabilità del contraente nei confronti di terzi

Il contraente dovrà, a proprie spese, risarcire, tutelare e difendere l'amministrazione aggiudicatrice, i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, pretese, perdite o danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura (di seguito «pretese») derivanti da un atto od omissione del contraente stesso, del suo personale, dei suoi subappaltatori e/o di qualsiasi persona di cui il contraente risponde, durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare eventuali pretese di terzi al contraente in modo tempestivo dopo esserne venuta a conoscenza.

Se l'amministrazione aggiudicatrice sceglie di opporsi e di difendersi dalla pretesa, il contraente si fa carico dei costi di entità ragionevole per la difesa sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice e dai suoi agenti e dipendenti.

Nelle presenti condizioni generali, gli agenti e dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, così come il personale del contraente, i suoi subappaltatori e qualsiasi persona di cui il contraente risponde, sono considerati terzi.

Il contraente tratta tutte le pretese in stretta consultazione con l'amministrazione aggiudicatrice.

Qualsiasi transazione o accordo volto a comporre la controversia richiede il previo esplicito consenso dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente.

16.2. Assicurazione

a) Assicurazione — Aspetti generali

Al più tardi unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, e per il periodo di attuazione delle prestazioni, il contraente garantisce che egli stesso, il suo personale, i suoi subappaltatori e qualsiasi persona di cui il contraente risponde sono adeguatamente assicurati presso compagnie di assicurazione riconosciute sul mercato internazionale delle assicurazioni, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia dato esplicito consenso scritto a fare ricorso a una specifica società di assicurazioni.

Al più tardi unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, il contraente fornisce all'amministrazione aggiudicatrice e al supervisore tutte le note di trasmissione e/o certificati di assicurazione comprovanti che gli obblighi del contraente in materia di assicurazione sono pienamente rispettati. Il contraente trasmette senza indugio, ogniquale volta l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto lo richieda, una versione aggiornata delle note di trasmissione e/o dei certificati di assicurazione.

Il contraente deve ottenere dagli assicuratori l'impegno di informare personalmente e direttamente l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore in merito a qualsiasi avvenimento atto a ridurre, cancellare o modificare in qualsiasi modo tale copertura. L'assicuratore fornisce tali informazioni nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima che la riduzione, la cancellazione o la modifica della copertura sia effettiva. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risarcire l'assicuratore nel caso in cui il contraente ometta di versare il premio, fatto salvo il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di recuperare l'importo del premio versato, e successivamente di ottenere un risarcimento per l'eventuale danno emergente.

Ogniqualvolta possibile, il contraente garantisce che i contratti assicurativi sottoscritti contengano la rinuncia a rivalersi nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e del supervisore, dei suoi agenti e dipendenti.

L'acquisizione di un'adeguata assicurazione da parte del contraente non lo esonera in alcun caso dalle sue responsabilità legali e/o contrattuali.

Il contraente si accolla integralmente le conseguenze della mancanza totale o parziale di copertura, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore da ogni responsabilità.

Il contraente assicura che il suo personale, i suoi subappaltatori e le persone di cui il contraente risponde si conformino ai medesimi requisiti assicurativi a lui imposti ai sensi del presente contratto. In caso di mancata o insufficiente assicurazione del suo personale, dei suoi subappaltatori o di qualsiasi persona di cui il contraente risponde, il contraente tiene indenne l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore da tutte le conseguenze che ne derivano.

Sotto la propria responsabilità, e fatto salvo l'obbligo di sottoscrivere assicurazioni a copertura di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente contratto, il contraente deve accertare che tutte le assicurazioni obbligatorie siano sottoscritte conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato in cui sono eseguiti i lavori. Egli deve inoltre garantire che siano rispettati tutti gli eventuali obblighi di legge applicabili alla copertura assicurativa.

L'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore non assumono alcuna responsabilità per la valutazione e l'adeguatezza delle polizze assicurative stipulate dal contraente rispetto ai suoi obblighi contrattuali e/o legali.

b) Assicurazione — Aspetti specifici

1. Assicurazione per danni a terzi

Il contraente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile per lesioni personali e danni patrimoniali che potrebbero essere causati a terzi a motivo dell'esecuzione dei lavori, nonché nel periodo di responsabilità per difetti. La polizza di assicurazione dovrà specificare che il personale dell'amministrazione aggiudicatrice e del supervisore, così come il personale degli altri contraenti e terzi che lavorano nel cantiere

sono considerati terzi nell'ambito di questa assicurazione, che è illimitata per lesioni personali.

2. Assicurazione dei lavori

Il contraente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione «tutti rischi - contraente» a favore di sé stesso, dei suoi subappaltatori, dell'amministrazione aggiudicatrice e del supervisore.

Tale assicurazione deve coprire tutti i danni a cui possono essere soggetti i lavori previsti nel contratto, compresi i danni dovuti a un difetto o un vizio di progettazione dei piani, dei materiali da costruzione o dell'esecuzione di cui il contraente è responsabile a norma del contratto così come i danni causati da eventi naturali. L'assicurazione copre anche i danni a beni e proprietà esistenti dell'amministrazione aggiudicatrice o del supervisore.

L'assicurazione copre altresì le attrezzature e i lavori temporanei nel cantiere fino al loro valore totale di ricostruzione/sostituzione.

3. Assicurazione autoveicoli

Il contraente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione che copra tutti i veicoli utilizzati dal contraente o dai suoi subappaltatori (indipendentemente dal fatto che ne siano proprietari o no) in relazione al contratto.

4. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Il contraente è tenuto a sottoscrivere polizze assicurative che prevedono la copertura del contraente stesso, del suo personale, dei suoi subappaltatori e di qualsiasi persona di cui il contraente risponde in caso di incidente sul luogo di lavoro o sul percorso verso il luogo di lavoro. Egli si accerta che i subappaltatori agiscano nello stesso modo. Risarcisce l'amministrazione aggiudicatrice contro qualsiasi pretesa che i suoi dipendenti o quelli dei suoi subappaltatori possano rivendicare a tale riguardo. Per il suo personale permanente espatriato, se del caso, il contraente deve inoltre rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato di origine.

5. Assicurazione per responsabilità connessa alla solidità delle opere

Il contraente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione che copra integralmente la responsabilità che può essere invocata in riferimento alla solidità delle opere anche dopo il collaudo definitivo, come previsto dalla legge dello Stato in cui sono eseguiti i lavori.

Articolo 17 - Programma di attuazione delle prestazioni

- 17.1. Indipendentemente da eventuali programmi di lavoro presentati come parte dell'offerta, il contraente presenta al supervisore un programma di attuazione delle prestazioni, ripartito per attività e per mese, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione nella quale si specifica la data di inizio dei lavori. Tale programma comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'ordine proposto dal contraente per l'esecuzione dei lavori;

- b) i termini prescritti per la presentazione e l'approvazione dei piani;
 - c) un organigramma in cui figurano i nominativi, le qualifiche e i curriculum vitae del personale responsabile del cantiere;
 - d) una descrizione generale dei metodi proposti dal contraente per l'esecuzione dei lavori che comprenda la sequenza, per mese e per natura;
 - e) un piano per la predisposizione e l'organizzazione del cantiere;
 - f) ulteriori dettagli e informazioni che il supervisore possa ragionevolmente richiedere.
- 17.2. Il supervisore restituisce tali documenti al contraente con la sua approvazione o eventuali osservazioni in proposito entro 10 giorni dal ricevimento, fatto salvo il caso in cui il supervisore, entro tale termine, trasmetta al contraente la richiesta di un incontro finalizzato a discutere i documenti presentati.
- 17.3. Qualora il supervisore ometta di comunicare la sua decisione o le osservazioni o la richiesta di un incontro entro 10 giorni, il programma presentato si considera approvato.
- 17.4. Detta approvazione del programma da parte del supervisore non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 17.5. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del supervisore. Tuttavia, qualora l'avanzamento dei lavori non sia conforme al programma, il supervisore può ordinare al contraente di presentare un programma rivisto conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17.

Articolo 18 - Scomposizione dettagliata dei prezzi

- 18.1. Se non previsto nell'offerta e se necessario ai fini del contratto, il contraente fornisce una scomposizione dettagliata delle proprie tariffe e prezzi entro un periodo massimo di 20 giorni dalla richiesta motivata del supervisore.
- 18.2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, il contraente fornisce al supervisore, esclusivamente a titolo informativo, una stima dettagliata, su base trimestrale, dei flussi di cassa di tutti i pagamenti che possono essere dovuti al contraente ai sensi del contratto. Il contraente fornisce in seguito stime trimestrali rivedute dei flussi di cassa, qualora il supervisore le richieda. La comunicazione non comporta alcuna responsabilità per l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore.

Articolo 19 - Piani e studi di esecuzione del contraente

- 19.1. Il contraente sottopone all'approvazione del supervisore, a proprie spese, tutti i piani di progettazione e costruzione e altri documenti e oggetti necessari per la corretta esecuzione del contratto, in particolare:
- a) i piani, i documenti, i campioni e/o i modelli specificati nel contratto, entro i termini e le procedure prescritti nel contratto stesso o nel programma di attuazione delle prestazioni;
 - a) i piani che il supervisore possa ragionevolmente richiedere per l'attuazione delle prestazioni;
 - b) i progetti, i piani e i calcoli necessari per fornire prova della stabilità e resistenza delle strutture, compresi la progettazione delle fondamenta e il piano dettagliato di armatura. Tali calcoli e rilievi devono essere corroborati da adeguate indagini sul cantiere ed essere sottoposti, in tre esemplari, all'approvazione del supervisore almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di costruzione in questione.
- 19.2. Il supervisore restituisce al contraente i piani, i documenti, i campioni, i modelli, i calcoli di progettazione, gli oggetti e altri documenti richiesti ai sensi della clausola 19.1 corredati della sua approvazione o delle proprie osservazioni entro i termini previsti nel contratto o nel programma di attuazione delle prestazioni approvato o, nel caso in cui non sia specificato un termine, entro 15 giorni dal ricevimento. Alla luce della complessità o del numero di documenti sottoposti ad approvazione, qualora il supervisore non possa inviare la propria approvazione o le proprie osservazioni entro il termine di cui sopra, egli invia entro 15 giorni dal ricevimento una risposta interlocutoria, indicando un altro termine entro il quale comunicherà l'approvazione o le osservazioni, tenendo conto della relativa urgenza e della complessità della questione in esame.
- Qualora il supervisore ometta di comunicare la sua approvazione, le osservazioni o la risposta interlocutoria entro il termine di cui sopra, i piani, i documenti, i campioni, i modelli, i calcoli di progettazione, gli oggetti e altri documenti presentati al supervisore ai sensi della clausola 19.1 si considerano approvati alla scadenza del termine di cui sopra.
- 19.3. I piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal supervisore e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il supervisore rifiuta di approvare vengono modificati per soddisfare le esigenze di quest'ultimo e ripresentati dal contraente per approvazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione delle osservazioni del supervisore, il contraente apporta le correzioni, modifiche ecc. richieste ai documenti, piani, calcoli di progettazione ecc. I documenti, piani, calcoli di progettazione ecc. corretti o modificati sono sottoposti nuovamente all'approvazione del supervisore seguendo la medesima procedura.
- 19.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.

- 19.5. L'approvazione da parte del supervisore dei piani, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.
- 19.6. Il supervisore ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento, tutti i piani, i documenti, i campioni o i modelli relativi al contratto presso i locali del contraente.
- 19.7. Prima del collaudo provvisorio dei lavori, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti dei lavori e provvedere alla loro manutenzione, messa a punto e riparazione. Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani sono redatti nella lingua del contratto. I lavori non si considerano ultimati ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non siano stati consegnati all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 20 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

- 20.1. Fatte salve eventuali altre disposizioni stabilite dalle condizioni particolari, si presuppone che il contraente abbia ispezionato ed esaminato il cantiere e la zona circostante e si sia accertato, prima di presentare l'offerta, della natura del terreno e del sottosuolo, nonché che abbia tenuto conto della forma e della natura del cantiere, dell'entità e della natura dei lavori e dei materiali necessari per la loro completa esecuzione, dei mezzi di comunicazione e delle vie di accesso al cantiere, delle strutture ricettive eventualmente necessarie e, in generale, che egli si sia procurato tutte le informazioni necessarie in merito ai rischi, alle evenienze e alle altre circostanze che possono influire sulla sua offerta.
- 20.2. Si presuppone che il contraente, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima nonché delle tariffe e dei prezzi riportati nel computo estimativo o nel listino dei prezzi che, salvo diverse disposizioni del contratto, coprono tutti i suoi obblighi contrattuali.
- 20.3. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese aggiuntive i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

Articolo 21 - Rischi eccezionali

- 21.1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, il contraente si trovi di fronte a ostacoli artificiali o a condizioni materiali che non possano essere stati ragionevolmente previsti da un contraente competente e nel caso in cui ritenga che ciò possa rendere necessarie spese supplementari e/o una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni, egli lo comunica al supervisore in conformità degli articoli 35 e/o 55. Nella sua comunicazione il contraente specifica gli ostacoli artificiali e/o le condizioni materiali di cui trattasi, indicando nei dettagli gli effetti prevedibili, le misure che sta prendendo o ha intenzione di prendere nonché l'entità del ritardo o delle interferenze prevedibili nell'esecuzione dei lavori.

- 21.2. Non appena ricevuta tale comunicazione, il supervisore può tra l'altro:
- a) chiedere al contraente di presentare una stima del costo delle misure che sta prendendo o intende prendere;
 - b) approvare le misure di cui alla clausola 21.2, lettera a), con o senza modifiche;
 - c) dare istruzioni scritte su come far fronte a detti ostacoli artificiali o condizioni materiali;
 - d) ordinare una modifica, una sospensione o la risoluzione del contratto.
- 21.3. Qualora il supervisore decida che detti ostacoli artificiali o condizioni materiali non potessero essere ragionevolmente previsti, in tutto o in parte, da un contraente competente, il supervisore:
- a) tiene conto dei ritardi subiti dal contraente a seguito di tali ostacoli o condizioni nel determinare eventuali proroghe del periodo di attuazione delle prestazioni cui quest'ultimo abbia diritto ai sensi dell'articolo 35, e/o
 - b) in caso di ostacoli artificiali o condizioni materiali diversi dalle condizioni meteorologiche, stabilisce i pagamenti supplementari dovuti al contraente in conformità dell'articolo 55.
- 21.4. Le condizioni meteorologiche non danno al contraente il diritto di avanzare richieste ai sensi dell'articolo 55.
- 21.5. Se il supervisore giudica che gli ostacoli artificiali o le condizioni materiali potessero essere previsti, in tutto o in parte, da un contraente competente, ne informa il contraente non appena possibile.

Articolo 22 - Sicurezza sui cantieri

- 22.1. Il contraente ha il diritto di proibire l'accesso al cantiere a ogni persona estranea all'esecuzione dell'appalto, eccettuate le persone autorizzate dal supervisore o dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 22.2. Il contraente garantisce la sicurezza sui cantieri durante tutto il periodo di esecuzione ed è responsabile dell'adozione, nell'interesse sia dei propri dipendenti, sia degli agenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dei terzi, delle misure necessarie per evitare ogni danno o incidente che possa risultare dall'esecuzione dei lavori.
- 22.3. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le misure necessarie ad assicurare la protezione, conservazione e manutenzione delle strutture e degli impianti esistenti. Egli è tenuto a fornire e a mantenere a proprie spese tutti i dispositivi di illuminazione, protezione, recinzione e vigilanza necessari per la corretta attuazione delle prestazioni o che possano essere ragionevolmente richiesti dal supervisore.

- 22.4. Qualora, durante l'attuazione delle prestazioni, risultino necessarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di incidente o danno o per garantire la sicurezza in seguito a un incidente o danno, il supervisore ingiunge formalmente al contraente di fare il necessario. Se il contraente non può o non vuole prendere dette misure, il supervisore può eseguire il lavoro a spese del contraente, nella misura in cui questi è responsabile.

Articolo 23 - Salvaguardia delle proprietà confinanti

- 23.1. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le precauzioni richieste dalle regole dell'arte edilizia e dalle circostanze specifiche per salvaguardare le proprietà confinanti ed evitare di provocare perturbazioni eccessive.
- 23.2. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro le conseguenze pecuniarie di ogni reclamo dei proprietari o residenti confinanti, nella misura in cui la responsabilità spetta al contraente e i danni arrecati alle proprietà confinanti non risultano da un rischio creato per il contraente dall'amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore in conseguenza del tipo di progetto o del metodo di costruzione prescritti.

Articolo 24 - Ostacoli alla circolazione

- 24.1. Il contraente assicura che i lavori e gli impianti non cagionino per il traffico sulle linee di comunicazione, quali strade, ferrovie, idrovie e aeroporti, né danni né ostacoli diversi da quelli ammessi dalle condizioni particolari. In particolare, egli tiene conto delle limitazioni di peso nella scelta degli itinerari e dei veicoli.
- 24.2. Le misure speciali che il contraente ritiene necessarie o che sono specificate nelle condizioni particolari ovvero richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la protezione o il consolidamento di tratti di strade, ferrovie o ponti sono a carico del contraente, a prescindere dal fatto che questi li esegua o no direttamente. Il contraente, prima di prendere qualsiasi misura speciale, ne informa il supervisore. La riparazione di qualsiasi danno causato a strade, ferrovie o ponti dal trasporto di materiali, installazioni o attrezzature è a carico del contraente.

Articolo 25 - Cavi e canalizzazioni

- 25.1. Quando, durante l'esecuzione dei lavori, il contraente incontra segnali che indicano il percorso di cavi, canalizzazioni e impianti sotterranei, egli mantiene tali segnali al loro posto o li ricolloca se l'esecuzione dei lavori ha richiesto la loro momentanea rimozione. Tali operazioni necessitano l'autorizzazione del supervisore.
- 25.2. Il contraente è responsabile della conservazione, o dell'eventuale rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti segnalati dall'amministrazione aggiudicatrice nel contratto. Tali operazioni sono a carico del contraente.
- 25.3. Il contraente è soggetto a un obbligo generale di diligenza e ad analoghi obblighi di conservazione, rimozione e ricollocazione di cui sopra in caso di cavi, canalizzazioni e impianti non segnalati nel contratto, ma la cui presenza è rivelata da segnali o indicazioni.

In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice gli rimborsa le spese relative a detti lavori, nella misura in cui essi sono necessari per l'esecuzione del contratto.

- 25.4. Tuttavia, l'obbligo di rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti e le relative spese non sono a carico del contraente se l'amministrazione aggiudicatrice decide di assumere tale responsabilità. Lo stesso vale se detto obbligo e relative spese incombono a un altro ente specializzato o a un agente.
- 25.5. Quando l'esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia di provocare perturbazioni o danni a un servizio di pubblica utilità, il contraente ne informa immediatamente per iscritto il supervisore, accordando un termine ragionevole affinché misure appropriate possano essere prese in tempo per consentire il proseguimento normale dei lavori.

Articolo 26 - Tracciato dei lavori

- 26.1. Il contraente è responsabile:
- a) dell'accurato tracciato dei lavori in base a segni, linee e livelli di riferimento originari forniti dal supervisore;
 - b) dell'esattezza del posizionamento, dei livelli, delle dimensioni e dell'allineamento di tutte le parti dei lavori, e
 - c) della fornitura di tutti gli strumenti, i dispositivi e la manodopera necessari in relazione alle responsabilità sopracitate.
- 26.2. Se in qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori risulta un errore per quanto riguarda il posizionamento, i livelli, le dimensioni o l'allineamento di qualsiasi parte dei lavori, il contraente, se il supervisore lo richiede, rettifica a proprie spese tale errore con soddisfazione del supervisore a meno che esso non sia basato su dati inesatti forniti dal supervisore, nel qual caso il costo della rettifica è a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 26.3. La verifica di qualsiasi tracciato dei lavori o linea o livello da parte del supervisore non dispensa in alcun modo il contraente dalla responsabilità che gli incombe quanto alla loro precisione; il contraente deve accuratamente preservare e mantenere tutti i segnali, le biffe, i picchetti e altre indicazioni impiegati nel tracciato dei lavori.

Articolo 27 - Materiali provenienti da demolizioni

- 27.1. Nel caso in cui il contratto includa lavori di demolizione, i materiali e gli elementi che ne risultano diventano di proprietà del contraente, salvo diversa disposizione delle condizioni particolari e/o della legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori e fatte salve le disposizioni dell'articolo 28.
- 27.2. Se le condizioni particolari riservano all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di proprietà dei materiali o, in tutto o in parte, degli elementi risultanti dalla demolizione, il contraente adotta tutte le precauzioni necessarie per garantirne la conservazione. Egli

risponde della distruzione o dei danni causati da lui o dai suoi agenti a siffatti materiali o elementi.

- 27.3. Indipendentemente dall'impiego a cui l'amministrazione aggiudicatrice intende destinare detti materiali o elementi, sui quali conserva il diritto di proprietà, tutte le spese di trasporto e di immagazzinaggio nonché di deposito nel luogo specificato dal supervisore sono a carico del contraente per trasferimenti non superiori a 1000 metri.
- 27.4. Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari, il contraente rimuove man mano dal cantiere, a sue spese, i calcinacci e gli altri materiali di demolizione, i rifiuti e i detriti.

Articolo 28 - Ritrovamenti

- 28.1. I ritrovamenti che presentino un qualsiasi interesse fatti nel corso dei lavori di scavo o di demolizione sono portati immediatamente a conoscenza del supervisore, che decide quale trattamento riservare a tali ritrovamenti, tenendo conto della legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori.
- 28.2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di proprietà sui materiali ritrovati nel corso dei lavori di scavo e di demolizione su terreni che le appartengono, fatto salvo un indennizzo al contraente per eventuali sforzi particolari sostenuti.
- 28.3. Manufatti, antichità, reperti naturali, numismatici o altri oggetti di interesse scientifico, nonché oggetti rari o in metalli preziosi ritrovati durante i lavori di scavo o di demolizione sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 28.4. In caso di disaccordo, l'amministrazione aggiudicatrice decide a suo insindacabile giudizio in merito alle qualifiche di cui alle clausole 28.1 e 28.3.

Articolo 29 - Lavori temporanei

- 29.1. Il contraente esegue a proprie spese tutti i lavori temporanei destinati a consentire l'esecuzione dei lavori. Il contraente sottopone al supervisore i piani dei lavori temporanei di cui intende avvalersi, come palancole, impalcature, centinature e casseforme. Il contraente tiene conto delle eventuali osservazioni del supervisore e assume la responsabilità dei piani.
- 29.2. Se le condizioni particolari prevedono che la progettazione di lavori temporanei particolari spetti all'amministrazione aggiudicatrice, il supervisore fornisce al contraente tutti i piani necessari in tempo utile per permettergli di intraprendere tali lavori temporanei secondo il suo programma. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice resta unica responsabile della sicurezza e dell'adequatezza della progettazione. Tuttavia, il contraente è responsabile della costruzione conforme.

Articolo 30 - Studi geotecnici

- 30.1. Conformemente alle condizioni particolari e alle specifiche tecniche, il contraente mette a disposizione del supervisore il personale e le attrezzature necessarie per eseguire qualsiasi

indagine geotecnica che il supervisore ritenga ragionevolmente utile. Se il contratto non prevede già tale compenso, per questi lavori viene rimborsato al contraente il costo reale della manodopera e delle attrezzature utilizzate o messe a disposizione, in aggiunta ad un ragionevole profitto.

Articolo 31 - Appalti collegati

- 31.1. Il contraente, conformemente alle condizioni prescritte dal supervisore, offre, nei limiti del possibile, ogni opportunità di eseguire i lavori agli altri contraenti impiegati dall'amministrazione aggiudicatrice e ai loro dipendenti, così come ai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e di qualsiasi altro ente pubblico eventualmente impiegati sul cantiere o in prossimità dello stesso per l'esecuzione di qualsiasi lavoro non incluso nell'appalto o di qualsiasi contratto di appalto eventualmente stipulato dall'amministrazione aggiudicatrice e connesso con i lavori o accessorio agli stessi.
- 31.2. Se tuttavia il contraente, su richiesta scritta del supervisore, mette a disposizione di un altro contraente o ente pubblico ovvero dell'amministrazione aggiudicatrice strade o vie della cui manutenzione è responsabile, o consente l'uso da parte di uno di essi dei lavori temporanei, delle impalcature o di altre attrezzature nel cantiere, o fornisce altri servizi di qualunque natura non previsti nel contratto, per tale uso o prestazione di servizi l'amministrazione aggiudicatrice paga al contraente una somma e/o concede una proroga dei termini nella misura che il supervisore ritiene ragionevole.
- 31.3. Il contraente non è dispensato, in virtù dell'articolo 31, da alcun obbligo contrattuale e non ha diritto a compensi diversi da quelli previsti alla clausola 31.2.
- 31.4. In nessun caso, per eventuali difficoltà insorte in relazione a un contratto, il contraente è autorizzato a modificare o ritardare l'attuazione di altri contratti. Analogamente, l'amministrazione aggiudicatrice non può sfruttare tali difficoltà per sospendere i pagamenti dovuti nel quadro di un altro contratto.

Articolo 32 - Brevetti e licenze

- 32.1. Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, il contraente indennizza e tiene indenne l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore per tutti i danni e costi sostenuti in relazione a qualsiasi pretesa rivendicata da terzi compresi i creatori e gli intermediari per qualsiasi presunta violazione di proprietà intellettuale, industriale o altro diritto di qualsiasi natura, sulla base dell'uso dell'amministrazione aggiudicatrice, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, progetti, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice e/o dal supervisore.

ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 33 - Ordini di inizio

- 33.1. Il supervisore emette un ordine amministrativo con il quale comunica al contraente la data in cui deve iniziare il periodo di attuazione delle prestazioni.

- 33.2. Salvo diverso accordo tra le parti, il periodo di attuazione delle prestazioni non può iniziare prima che:
- a) conformemente all'articolo 9, il cantiere o parte del cantiere sia stato messo a disposizione del contraente, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma di attuazione approvato dal supervisore;
 - b) siano stati forniti al contraente i documenti di cui alla clausola 8.1.
- 33.3. Salvo diverso accordo fra le parti, il periodo di attuazione delle prestazioni ha inizio entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 34 - Periodo di attuazione delle prestazioni

- 34.1. Il periodo di attuazione delle prestazioni è indicato nelle condizioni particolari, fatte salve le proroghe del termine eventualmente concesse ai sensi dell'articolo 35.
- 34.2. Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di più lotti per contratto.

Articolo 35 - Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni

- 35.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se è o sarà in ritardo nel completamento del contratto per uno dei seguenti motivi:
- a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato in cui sono eseguiti i lavori che possono influire sull'attuazione delle prestazioni;
 - b) impedimenti artificiali o condizioni materiali che non potessero essere ragionevolmente previsti da un contraente esperto;
 - c) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli dovuti a inadempimento del contraente;
 - d) inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) qualunque sospensione dei lavori, non dovuta a inadempimento del contraente;
 - f) forza maggiore;
 - g) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti condizioni generali, non dovuta a inadempimento del contraente.
- 35.2. Se ritiene di avere diritto a una proroga del periodo di attuazione ai sensi del contratto, il contraente:
- a) comunica al supervisore la sua intenzione di presentare tale richiesta entro 15 giorni dalla data alla quale il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla richiesta;

se il contraente non provvede a comunicare la richiesta di proroga del periodo di attuazione entro il termine di 15 giorni, il periodo di attuazione non può essere prorogato e l'amministrazione aggiudicatrice sarà sollevata da ogni responsabilità in relazione alla richiesta; e

- b) presenta al supervisore informazioni complete e dettagliate sulla richiesta, entro 30 giorni dalla summenzionata comunicazione, se non diversamente concordato tra il contraente e il supervisore, affinché tale richiesta possa essere esaminata.

35.3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente, mediante comunicazione al contraente, nonché previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il supervisore concede la proroga del periodo di attuazione giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha diritto di ottenere una proroga.

Articolo 36 - Ritardi nell'attuazione delle prestazioni

36.1. Qualora il contraente non completi i lavori entro il termine/i termini stabiliti nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, ha diritto di percepire una penale per ogni giorno o parte di giorno intercorrente tra la scadenza del periodo stabilito per l'attuazione delle prestazioni o del periodo di attuazione prorogato ai sensi dell'articolo 35 e la data effettiva del completamento dei lavori, al tasso stabilito nelle condizioni particolari e fino all'importo massimo ivi specificato. Se i lavori hanno formato oggetto di collaudo parziale ai sensi dell'articolo 59, la penale di cui alle condizioni particolari può essere ridotta proporzionalmente al valore della parte collaudata rispetto al valore complessivo dei lavori.

36.2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto all'importo massimo in virtù della clausola 36.1, essa può, previa comunicazione al contraente:

- a) incamerare la garanzia di esecuzione, e/o
- b) risolvere il contratto, e/o
- c) stipulare un contratto con terzi a spese del contraente per l'esecuzione dei lavori restanti.

Articolo 37 - Modifiche

37.1. Le modifiche del contratto devono essere formalizzate mediante un addendum firmato da entrambe le parti o da un ordine amministrativo emesso dal supervisore tranne nel caso in cui le modifiche derivano dall'applicazione del contratto.

37.2. Il supervisore può disporre per qualsiasi parte dei lavori qualunque modifica che ritenga necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento dei lavori stessi. Dette modifiche mediante ordine amministrativo possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, forma, carattere, genere, posizionamento, dimensioni, livelli o allineamento nonché variazioni nella sequenza

specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione dei lavori. Nessun ordine amministrativo può avere l'effetto di invalidare il contratto, ma le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità delle clausole 37.5 e 37.7.

37.3. Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende però che:

- a) se, per qualsiasi motivo, il supervisore ritiene necessario impartire un ordine verbale, ne dà poi conferma al più presto mediante ordine amministrativo;
- b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della clausola 37.3, lettera a), e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal supervisore, si ritiene che il supervisore abbia emanato un ordine amministrativo;
- c) non è necessario alcun ordine amministrativo per aumentare o diminuire il volume dei lavori laddove l'aumento o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia superiore o inferiore a quello indicato nel computo estimativo o nel listino dei prezzi, in seguito alla misurazione prevista all'articolo 49.

37.4. Fatta salva la clausola 37.3, prima di emettere un ordine amministrativo, il supervisore informa il contraente della natura e della forma di detta modifica. Il contraente dovrà presentare tempestivamente al supervisore una proposta scritta contenente:

- a) la descrizione delle prestazioni da attuare o delle misure da adottare e il programma di esecuzione;
- b) le eventuali modifiche che è necessario apportare al programma di attuazione delle prestazioni o a un obbligo contrattuale del contraente; e
- c) gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui all'articolo 37.

37.5. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 37.4, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il supervisore decide al più presto se accettare o no la modifica. In caso affermativo, egli ne informa il contraente emettendo un ordine amministrativo che stabilisce che il contraente effettuerà la modifica ai prezzi e alle condizioni contenuti nella proposta del contraente di cui alla clausola 37.4 o come modificati dal supervisore conformemente alla clausola 37.6.

37.6. Il supervisore accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso ordinate in conformità delle clausole 37.3 e 37.5 in base ai seguenti principi:

- a) qualora i lavori presentino carattere analogo e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nel listino dei prezzi, il loro valore è stabilito secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;
- b) qualora i lavori presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto nella misura in cui ciò risulti ragionevole; in caso contrario, il supervisore effettuerà una stima equa;

- c) qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero contratto o di una sua parte sia tale che, secondo il supervisore, le tariffe o i prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il supervisore fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo parere ragionevole e adeguato alle circostanze;
 - d) qualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo carico.
- 37.7. Ricevuto l'ordine amministrativo, il contraente dovrà effettuare la modifica richiesta in base ai principi seguenti:
- a) il contraente è vincolato dalle presenti condizioni generali, come se la modifica richiesta mediante ordine amministrativo fosse stata prevista nel contratto;
 - b) il contraente non ritarda l'esecuzione dell'ordine amministrativo in attesa della concessione di una proroga del periodo fissato per il completamento o di un adeguamento del prezzo del contratto;
 - c) qualora l'ordine amministrativo preceda l'adeguamento del prezzo del contratto, il contraente conserva la documentazione relativa ai costi inerenti alla modifica e al tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere esaminata dal supervisore in qualsiasi ragionevole momento.
- 37.8. Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati nel valore complessivo dei lavori un aumento o una riduzione superiore al 15% rispetto al prezzo iniziale del contratto (o all'importo modificato da addendum) e tale variazione sia dovuta a un ordine amministrativo o a qualsiasi altra circostanza non imputabile a inadempienze del contraente, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente, il supervisore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo del contratto in applicazione della clausola 37.6. L'importo è calcolato sulla quota di riduzione o di aumento del valore dei lavori al di là del 15%. Il supervisore comunica l'importo all'amministrazione aggiudicatrice e al contraente e adegua il prezzo contrattuale di conseguenza.
- 37.9. Il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi variazione delle coordinate bancarie, utilizzando il modulo dell'allegato V. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di opporsi al cambiamento di conto bancario del contraente.

Articolo 38 - Sospensione

- 38.1. Sospensione mediante ordine amministrativo del supervisore:

Il contraente, su ordine del supervisore, sospende l'esecuzione dei lavori o di una parte degli stessi per il periodo o i periodi richiesti e nel modo che il supervisore ritenga necessario. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente riceve l'ordine o in una

data successiva se così stabilito nell'ordine stesso. Il supervisore procede, non appena possibile, a ordinare al contraente di riprendere l'esecuzione del contratto sospeso.

38.2. Sospensione mediante preavviso da parte del contraente:

Il mancato pagamento dopo più di 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla clausola 44.3, lettera b), a fronte di un certificato rilasciato dal supervisore conferisce al contraente che abbia dato all'amministrazione aggiudicatrice un preavviso di 30 giorni, il diritto di sospendere i lavori, o di ridurne il tasso di esecuzione, a meno che e fino a quando il contraente abbia ricevuto prova ragionevole del pagamento o il pagamento.

L'azione del contraente non inficia il suo diritto agli interessi per ritardato pagamento a norma della clausola 53.1, e alla risoluzione a norma della clausola 65.1.

Se, successivamente, il contraente riceve tale prova o pagamento prima di dare preavviso di risoluzione, il contraente riprende la normale attività non appena ciò sia ragionevolmente possibile e, a meno che le parti non decidano diversamente, entro 30 giorni dal ricevimento della prova o del pagamento.

38.3. Sospensione in caso di presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi:

Il contratto può essere sospeso al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi sono stati commessi nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto o nell'esecuzione del contratto. Se essi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende quanto prima.

38.4. Durante il periodo di sospensione il contraente adotta le misure necessarie per la salvaguardia dei lavori, delle installazioni, delle attrezzature e del cantiere contro eventuali deterioramenti, perdite o danni. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere aggiunte al prezzo del contratto, a meno che:

- a) sia previsto altrimenti nel contratto, oppure
- b) tale sospensione sia necessaria a motivo di alcune violazioni o inadempienze del contraente; oppure
- c) tale sospensione sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del cantiere; oppure
- d) tale sospensione sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto, o di una sua parte, nella misura in cui tale necessità non derivi da un atto, da una violazione o da un inadempimento del supervisore o dell'amministrazione aggiudicatrice o da uno qualsiasi dei rischi eccezionali di cui all'articolo 21; oppure
- e) i presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi di cui alla clausola 38.3 siano confermati e imputabili al contraente.

38.5. Il contraente presenta la domanda di pagamento supplementare o di proroga del periodo di attuazione conformemente agli articoli 35 e 55.

- 38.6. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a violazione o inadempimento del contraente, quest'ultimo può, mediante comunicazione al supervisore, chiedere l'autorizzazione di riprendere l'esecuzione del contratto entro 30 giorni o risolvere il contratto.
- 38.7. L'amministrazione aggiudicatrice deve, il più presto possibile, ordinare al contraente di riprendere l'esecuzione del contratto sospeso oppure comunicare al contraente la risoluzione del contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 39 - Giornale lavori

- 39.1. Il supervisore, a meno che le condizioni particolari non dispongano diversamente, tiene nel cantiere un giornale lavori nel quale trascrive almeno le seguenti informazioni:
- a) le condizioni meteorologiche, le interruzioni dei lavori dovute alle intemperie, le ore di lavoro, il numero di persone impiegate sul cantiere e le relative qualifiche, i materiali forniti, le attrezzature utilizzate e quelle fuori uso, le prove effettuate in loco, i campioni spediti, le circostanze impreviste, nonché gli ordini impartiti al contraente;
 - b) il rilevamento particolareggiato di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi dei lavori eseguiti e delle forniture consegnate e utilizzate, controllabili sul cantiere e pertinenti per il calcolo dei pagamenti da corrispondere al contraente.
- 39.2. I rilevamenti formano parte integrante del giornale lavori ma possono, se del caso, essere contenuti in documenti separati. Le condizioni particolari stabiliscono le modalità tecniche per l'effettuazione dei rilevamenti.
- 39.3. Il contraente garantisce che i rilevamenti siano effettuati in tempo utile e conformemente alle condizioni particolari per quanto riguarda lavori, servizi e forniture che non si prestano a misurazioni o verifiche successive; altrimenti dovrà accettare, salvo prove contrarie da fornire a sue spese, le decisioni del supervisore.
- 39.4. Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che procedono i lavori sono firmate dal supervisore e controfirmate dal contraente o dal suo rappresentante. In caso di contestazione, il contraente comunica le proprie osservazioni al supervisore entro 15 giorni dalla data dell'annotazione o del rilevamento contestati. Se il contraente non controfirma o non presenta le proprie osservazioni entro il termine consentito, le annotazioni contenute nel giornale si intendono da lui accettate. Il contraente può esaminare il giornale lavori in qualsiasi momento e, senza asportare il documento, può fare o ricevere copia delle annotazioni che egli reputa necessarie per sua informazione.
- 39.5. Il contraente fornisce al supervisore, a richiesta di quest'ultimo, le informazioni utili alla regolare tenuta del giornale lavori.

Articolo 40 - Origine e qualità dei lavori e dei materiali

- 40.1. Salvo se altrimenti previsto nelle condizioni particolari, tutti i beni acquistati nel quadro dell'appalto devono provenire da uno Stato di origine ammissibile secondo la definizione riportata nell'invito a presentare offerte. Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell'origine, precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente può essere richiesto di fornire informazioni più approfondite al riguardo.
- 40.2. I lavori, i componenti e i materiali devono corrispondere alle specifiche, ai piani, ai computi metrici, ai modelli, ai campioni, ai calibri e ad altri requisiti che sono previsti nel contratto e che devono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o del supervisore per l'identificazione durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.
- 40.3. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle condizioni particolari forma oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al supervisore nella quale vanno indicati il riferimento al contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei casi. I componenti e i materiali specificati nella richiesta devono essere certificati conformi ai requisiti di tale collaudo dal supervisore prima di essere posti in opera.
- 40.4. Anche qualora abbiano superato siffatto collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per i lavori o per la fabbricazione di componenti possono essere rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono difetti o imperfezioni. Al contraente può essere offerta l'opportunità di riparare o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nei lavori solo qualora siano stati riparati con soddisfazione del supervisore.

Articolo 41 - Controllo e prove

- 41.1. Il contraente garantisce che i componenti e i materiali siano consegnati al cantiere in tempo utile per consentire al supervisore di procedere al loro collaudo. Si ritiene che il contraente abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e, pertanto, non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi.
- 41.2. Il supervisore può controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e di quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul cantiere oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati nelle condizioni particolari.
- 41.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
 - a) fornisce al supervisore, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni o pezzi, macchine, attrezzature, utensili, manodopera, materiali, piani e dati di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;

- b) sceglie, di comune accordo con il supervisore, la data e il luogo delle prove;
 - c) garantisce al supervisore l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.
- 41.4. Qualora il supervisore non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni contrarie del supervisore, può procedere alle prove, che si riterranno effettuate in presenza di quest'ultimo. Il contraente invia immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al supervisore, che è vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.
- 41.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il supervisore ne dà comunicazione al contraente o sottoscrive il certificato di procedura redatto a tal fine da quest'ultimo.
- 41.6. In caso di disaccordo tra il supervisore e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno comunica all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il supervisore o il contraente possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi al supervisore che comunica senza indugio al contraente i risultati delle stesse. Tali risultati sono definitivi. I costi delle controprove sono a carico della parte il cui parere è smentito dalle stesse.
- 41.7. Nell'esecuzione dei loro compiti, il supervisore e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano a persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

Articolo 42 - Rifiuto

- 42.1. I componenti e i materiali non conformi alla qualità richiesta sono rifiutati e possono essere contrassegnati con un marchio speciale, che non deve alterarli o modificarne il valore commerciale. I componenti e i materiali rifiutati sono rimossi dal cantiere a cura del contraente entro il termine fissato dal supervisore, altrimenti la rimozione è effettuata d'ufficio da quest'ultimo a spese e rischio del contraente. I lavori in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono respinti.
- 42.2. Durante l'esecuzione dei lavori e prima che questi siano rilevati, il supervisore ha il potere di ordinare o decidere:
- a) la rimozione dal cantiere, entro il termine eventualmente specificato nell'ordine, dei componenti o dei materiali che, a suo parere, non siano conformi al contratto;
 - b) la sostituzione dei medesimi con componenti o materiali adeguati; oppure
 - c) la demolizione e la corretta riesecuzione o soddisfacente riparazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o da pagamenti intermedi, di qualsiasi lavoro che, secondo il supervisore, non sia conforme al contratto per

quanto riguarda i componenti, i materiali, l'esecuzione o la progettazione da parte del contraente e di cui quest'ultimo sia responsabile.

- 42.3. Il supervisore comunica appena possibile al contraente la sua decisione, indicando nei particolari i difetti rilevati.
- 42.4. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e potrà altresì detrarre le spese ad esse conseguenti o inerenti dalle somme a cui il contraente ha o avrà diritto.
- 42.5. Le disposizioni dell'articolo 42 lasciano impregiudicato il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di esigere una riparazione ai sensi degli articoli 36 e 63.

Articolo 43 - Proprietà delle installazioni e dei materiali

- 43.1. Tutte le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali forniti dal contraente, quando portati nel cantiere, si considerano destinati esclusivamente all'esecuzione dei lavori e il contraente non può rimuoverli o rimuovere parte di essi senza il consenso del supervisore, salvo per trasportarli da un luogo all'altro del cantiere. Tale consenso non è tuttavia richiesto per i veicoli adibiti al trasporto di personale, manodopera, attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali sul cantiere o fuori dal medesimo.
- 43.2. Le condizioni particolari possono prevedere che, per il periodo di esecuzione, tutte le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere e che sono di proprietà del contraente o di una società di cui egli abbia il controllo:
 - a) siano trasferiti in proprietà all'amministrazione aggiudicatrice; oppure
 - b) formino oggetto di un diritto di ritenzione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; oppure
 - c) formino oggetto di altre disposizioni in materia di diritto di priorità o garanzia privilegiata.
- 43.3. In caso di risoluzione del contratto conformemente all'articolo 63 dovuta a inadempimento contrattuale da parte del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di usare le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere per completare i lavori.
- 43.4. Eventuali accordi per l'affitto da parte del contraente di attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali portati nel cantiere devono contenere una disposizione secondo cui il proprietario dei medesimi, su richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice entro 7 giorni dalla data in cui la risoluzione ai sensi dell'articolo 64 diventa effettiva e su impegno dell'amministrazione aggiudicatrice di pagare tutti gli oneri di affitto a partire da tale data, affitta tali attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali all'amministrazione aggiudicatrice alle stesse condizioni applicabili al contraente, fermo restando che l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di consentirne l'utilizzazione

da parte di qualsiasi altro contraente da essa incaricato di completare i lavori ai sensi della clausola 64.3.

- 43.5. In caso di risoluzione del contratto prima della completa esecuzione dei lavori, il contraente consegna all'amministrazione aggiudicatrice le installazioni, i lavori temporanei, le attrezzature o i materiali che siano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o per cui sussista un diritto di ritenzione ai sensi della clausola 43.2. In caso di mancata consegna, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali installazioni, lavori temporanei, attrezzature e materiali e ottenere il rimborso delle relative spese dal contraente.

PAGAMENTI

Articolo 44 - Principi generali

- 44.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, secondo quanto disposto nelle condizioni particolari. Le condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e/o i pagamenti a saldo effettuati secondo le condizioni generali.
- 44.2. I pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono versati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso modulo, allegato alla domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali variazioni delle coordinate bancarie.
- 44.3. Il pagamento al contraente è effettuato come segue:
- a) i prefinanziamenti sono versati entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della fattura del contraente e dei documenti di cui alla clausola 46.3. La data di pagamento è la data di addebito sul conto pagante;
 - b) i pagamenti al contraente degli importi dovuti a fronte di ciascuno dei certificati di pagamento intermedio e del conto finale rilasciato dal supervisore sono effettuati entro 90 giorni dalla trasmissione all'amministrazione aggiudicatrice di detto certificato corredato della fattura del contraente. La data di pagamento è la data di addebito sul conto pagante.
- 44.4. Il periodo di cui alla clausola 44.3 può essere sospeso mediante comunicazione al contraente nella quale si precisa che la fattura non può essere onorata in quanto la somma non è dovuta, perché non sono stati forniti i documenti giustificativi appropriati oppure perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest'ultimo caso, può essere organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente è tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti, il supervisore decide e rilascia, se del caso, un certificato di pagamento o un conto finale rivisto e il termine di pagamento riprende a decorrere da tale data.

- 44.5. Il contraente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa.

Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, l'amministrazione aggiudicatrice può (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) aumentare le somme dovute applicando interessi di mora:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più 3,5 punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

Ferma restando la prerogativa dell'amministrazione aggiudicatrice, se necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo.

- 44.6. Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 64, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.
- 44.7. Quando la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può, oltre alla possibilità di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi della clausola 38.3 nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 64, rifiutare il pagamento e/o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi riscontrati.

Articolo 45 - Contratti a prezzi provvisori

- 45.1. In casi eccezionali, laddove sia stato aggiudicato un contratto a prezzi provvisori, le somme da pagare in base al contratto sono calcolate come segue:
- a) come per i contratti "cost plus" di cui alla clausola 49.1, lettera c), oppure

- b) in un primo tempo in base a prezzi provvisori e, una volta che le condizioni di esecuzione del contratto sono note, come per i contratti a forfait o a misura di cui alla clausola 49.1, rispettivamente lettere a) e b), o come per un contratto ibrido.

45.2. Il contraente fornisce le informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore possano ragionevolmente richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al contratto ai fini del calcolo. Laddove non si raggiunga un accordo sul valore dei lavori, l'importo da pagare viene stabilito dal supervisore.

Articolo 46 - Prefinanziamento

46.1. Se le condizioni particolari lo prevedono, può essere concesso al contraente, a sua richiesta e prima che sia effettuato il primo pagamento intermedio, un prefinanziamento per le operazioni connesse all'attuazione delle prestazioni, nei casi sottoelencati:

- a) come anticipo forfettario che gli consenta di far fronte alle spese risultanti dall'avvio dell'appalto;
- b) come prefinanziamento per l'acquisto o l'ordinazione di materiali, installazioni, attrezzature, macchine e utensili, strumenti e per qualsiasi altra spesa preliminare di notevole entità come l'acquisizione di brevetti o spese per studi necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto. Per ottenere il prefinanziamento il contraente deve fornire la prova che tale acquisto o ordinazione sono stati effettuati.

46.2. L'importo del prefinanziamento è stabilito nelle condizioni particolari e non può superare il 10% del prezzo originario del contratto per quanto riguarda l'anticipo forfettario di cui alla clausola 46.1, lettera a), e il 20% di tale prezzo per quanto riguarda tutti gli altri prefinanziamenti di cui alla clausola 46.1, lettera b).

46.3. Non verranno concessi prefinanziamenti fino:

- a) alla conclusione del contratto,
- b) al momento in cui è costituita la garanzia di esecuzione conformemente all'articolo 15;
- c) al momento in cui è costituita, per la totalità dell'importo del prefinanziamento, una garanzia finanziaria che deve rimanere valida fino a quando il prefinanziamento non sia stato completamente rimborsato dal contraente mediante i pagamenti intermedi nell'ambito del contratto, salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari;
- d) all'adempimento dell'obbligo del contraente ai sensi dell'articolo 16;
- e) all'approvazione da parte del supervisore del programma di attuazione delle prestazioni.

46.4. Il contraente utilizza il prefinanziamento esclusivamente per operazioni connesse con l'attuazione delle prestazioni. Se il contraente utilizza impropriamente parti del

prefinanziamento, queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avrà diritto a nessun altro prefinanziamento.

- 46.5. Qualora la garanzia di prefinanziamento cessi di essere valida e il contraente non la ricostituiscia, l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare una trattenuta pari al prefinanziamento sui pagamenti futuri dovuti al contraente ai sensi del contratto, oppure può applicare le disposizioni della clausola 15.6.
- 46.6. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per il prefinanziamento possono essere immediatamente invocate per rimborsare il saldo del prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.
- 46.7. La garanzia di prefinanziamento prevista all'articolo 46 viene svincolata nel momento in cui il prefinanziamento è rimborsato.
- 46.8. Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso del prefinanziamento sono previste nelle condizioni particolari.

Articolo 47 - Ritenute

- 47.1. Le condizioni particolari fissano l'ammontare della ritenuta di garanzia da effettuarsi sui pagamenti intermedi a cautela dell'adempimento delle obbligazioni del contraente nel periodo di responsabilità per difetti nonché le norme dettagliate che disciplinano la garanzia stessa, il cui importo non può tuttavia in nessun caso superare il 10% del prezzo del contratto.
- 47.2. Ferma restando l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può sostituire, ove lo desidera, entro la data stabilita per l'inizio dei lavori, detta ritenuta con una garanzia rilasciata conformemente alla clausola 15.3.
- 47.3. La ritenuta di garanzia o la garanzia è svincolata entro 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51.

Articolo 48 - Revisione dei prezzi

- 48.1. Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari e fermo restando il disposto della clausola 48.4, il contratto è a prezzi fissi e non rivedibili.
- 48.2. Quando il contratto prevede la revisione dei prezzi, questa tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi importanti di origine locale o esterna che sono serviti come base per il calcolo del prezzo dell'offerta, quali manodopera, servizi, materiali e forniture, nonché oneri imposti da leggi o regolamenti. Le modalità della revisione sono stabilite nelle condizioni particolari.

48.3. I prezzi indicati nell'offerta del contraente si intendono:

- a) fissati in base alle condizioni vigenti 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte o, nel caso di contratti a trattativa privata, alla data in cui questi sono stipulati;
- b) determinati in conformità della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data di riferimento di cui alla clausola 48.3, lettera a).

48.4. In caso di modifica o di introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche, dopo il termine stabilito alla clausola 48.3, che comportino una modifica del rapporto contrattuale tra le parti, l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente si consultano sulle misure più opportune da adottare riguardo al contratto e, in seguito a tali consultazioni, possono decidere che:

- a) vengano apportate modifiche al contratto; o
- b) una parte versi all'altra un indennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti; oppure
- c) il contratto venga risolto di comune accordo.

48.5. In caso di ritardo nell'attuazione delle prestazioni imputabile al contraente, gli indici da considerare per la revisione dei prezzi durante il periodo di ritardo sono quelli più vantaggiosi per l'amministrazione aggiudicatrice tra quelli applicati all'ultimo certificato intermedio rilasciato per le prestazioni attuate durante il periodo di attuazione e quelli rivisti fino al collaudo provvisorio dei lavori.

Articolo 49 - Misurazione

49.1. Per la valutazione degli appalti di lavori si applicano i seguenti metodi.

- a) Per i contratti a forfait, l'importo dovuto ai sensi del contratto è stabilito sulla base della scomposizione del prezzo globale oppure sulla base di una scomposizione espressa come percentuale del prezzo del contratto corrispondente alle fasi completate di esecuzione dei lavori. Allorché le voci sono quantificate, le quantità per cui il contraente ha presentato un prezzo onnicomprensivo sono fisse e sono pagate indipendentemente dall'entità del lavoro effettivamente eseguito.
- b) Per i contratti a misura:
 - i) l'importo dovuto in base al contratto è calcolato applicando le tariffe unitarie alle quantità effettivamente eseguite per le rispettive voci, conformemente al contratto;
 - ii) le quantità indicate nel computo estimativo sono le quantità stimate dei lavori, che non devono perciò essere considerate come le quantità reali ed esatte dei lavori che il contraente deve eseguire per adempiere ai propri obblighi contrattuali;

- iii) il supervisore determina, mediante misurazione, le quantità reali dei lavori eseguiti dal contraente, che sono pagate in conformità all'articolo 50. Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, alle voci del computo estimativo non sono apportate aggiunte, a meno che non risultino da una modifica conforme all'articolo 37 o da un'altra disposizione del contratto per cui il contraente abbia diritto a un pagamento supplementare;
 - iv) se il supervisore desidera che una qualsiasi parte dei lavori venga sottoposta a misurazione, ne informa con ragionevole anticipo il contraente affinché questi possa presenziare o farsi rappresentare da un agente qualificato. Il contraente o il suo agente assistono il supervisore nelle misurazioni e gli forniscono tutti i particolari richiesti. Se il contraente non presenzia od omette di inviare il proprio agente, le misurazioni effettuate o approvate dal supervisore sono vincolanti per il contraente;
 - v) le misurazioni dei lavori si effettuano al netto, indipendentemente da eventuali usi generali o locali, salvo disposizione contraria del contratto.
- c) Per i contratti "cost-plus", l'importo dovuto ai sensi del contratto è stabilito sulla base dei costi effettivi, con una maggiorazione concordata per spese generali e per utili. Le condizioni particolari prescrivono le informazioni che il contraente deve fornire al supervisore ai fini della clausola 49.1, lettera c), e le modalità di trasmissione delle stesse.

49.2. Qualora una voce del contratto rechi l'indicazione "provvisoria", nel calcolo delle percentuali di cui all'articolo 37 non si tiene conto dell'importo provvisorio iscritto a fronte di tale voce.

Articolo 50 - Pagamenti intermedi

50.1. Alla scadenza di ciascun periodo previsto alla clausola 50.7, il contraente presenta una fattura di pagamento intermedio al supervisore in una forma approvata da quest'ultimo. La fattura riporta, secondo la fattispecie, i seguenti dati:

- a) il valore contrattuale stimato dei lavori permanenti attuati sino alla fine del periodo in questione;
- b) l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi di cui all'articolo 48;
- c) l'importo da trattenere in base alle disposizioni sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo 47;
- d) i crediti e/o debiti per il periodo in questione in relazione a installazioni e materiali nel cantiere destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera; gli importi e le condizioni pertinenti figurano alla clausola 50.2;

- e) l'importo da detrarre quale rimborso di prefinanziamenti a norma dell'articolo 46;
e
 - f) qualsiasi altra somma cui il contraente abbia diritto in base al contratto.
- 50.2. Il contraente ha diritto alle somme che il supervisore consideri adeguate in relazione alle installazioni e ai materiali destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera, a condizione che:
- a) le installazioni e i materiali siano conformi alle prescrizioni tecniche dei lavori permanenti e siano suddivisi in lotti, in modo da poter essere riconosciuti dal supervisore;
 - b) le installazioni e i materiali siano stati consegnati sul cantiere e siano correttamente immagazzinati e protetti, in un modo che il supervisore consideri adeguato, da perdite, danni o deterioramenti;
 - c) le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni, degli arrivi e dell'utilizzazione delle installazioni e dei materiali in virtù del contratto siano tenute dal contraente in una forma approvata dal supervisore e siano a disposizione di quest'ultimo per verifica;
 - d) il contraente presenti, con la richiesta, una stima del valore delle installazioni e dei materiali nel cantiere, accompagnata dai documenti che il supervisore può esigere ai fini della loro valutazione e comprovanti la proprietà e l'avvenuto pagamento degli stessi; e
 - e) laddove le condizioni particolari lo prevedono, la proprietà delle installazioni e dei materiali di cui all'articolo 43 si consideri trasferita all'amministrazione aggiudicatrice.
- 50.3. Il fatto che il supervisore, ai sensi dell'articolo 50, approvi una fattura intermedia relativa a installazioni e materiali per la quale abbia emesso un certificato non pregiudica la sua facoltà, in virtù del contratto, di rifiutare le installazioni e i materiali non conformi alle disposizioni del contratto.
- 50.4. Il contraente è responsabile di eventuali perdite o danni a dette installazioni e materiali nel cantiere, nonché dei relativi costi di immagazzinaggio e movimentazione, e stipula l'assicurazione supplementare necessaria per coprire il rischio di tali danni o perdite, qualunque ne sia la causa.
- 50.5. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di pagamento intermedio, il supervisore:
- a) verifica che, a suo giudizio, la fattura di pagamento intermedio, corrisponda all'importo dovuto al contraente conformemente al contratto. In caso di divergenza di opinioni sul valore di un elemento, prevale il parere del supervisore;
 - b) una volta determinato l'importo dovuto al contraente, rilascia e trasmette all'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento e al contraente per

informazione un certificato di pagamento intermedio per la somma dovuta al contraente e precisa a quest'ultimo i lavori cui si riferisce il pagamento.

- 50.6. Il supervisore può, con un certificato di pagamento intermedio, apportare correzioni o modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o rifiutare il rilascio di un certificato di pagamento intermedio se i lavori o parte di essi non sono stati eseguiti con sua soddisfazione.
- 50.7. Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari, la periodicità dei pagamenti intermedi è mensile.

Articolo 51 - Conto finale

- 51.1. Salvo diverse disposizioni delle condizioni particolari, il contraente presenta al supervisore un progetto di conto finale entro 90 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo di cui all'articolo 62. Per consentire al supervisore di preparare il conto finale, il progetto di conto finale è corredato dei documenti giustificativi indicanti dettagliatamente il valore dei lavori eseguiti in base al contratto, nonché tutte le somme supplementari che il contraente ritiene gli siano dovute in base al contratto stesso.
- 51.2. Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di conto finale e di tutte le informazioni che si possono ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo, il supervisore prepara e firma il conto finale, in cui figurano:
- a) l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base al contratto e
 - b) previo computo di tutte le somme pagate in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice e di tutte le somme cui quest'ultima ha diritto in base al contratto, l'eventuale saldo dovuto dall'amministrazione aggiudicatrice al contraente o viceversa, a seconda del caso.
- 51.3. Il supervisore rilascia all'amministrazione aggiudicatrice, o al suo rappresentante debitamente autorizzato, e al contraente il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui il contraente ha diritto in base al contratto. L'amministrazione aggiudicatrice, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, e il contraente firmano il conto finale quale riconoscimento del valore complessivo e definitivo dei lavori attuati in base al contratto e presentano senza indugio al supervisore una copia firmata, oltre alla fattura per il pagamento dell'eventuale saldo pattuito dovuto dal contraente. Tuttavia, il conto finale e la fattura per il pagamento del saldo non includono importi controversi che siano oggetto di negoziato, conciliazione, arbitrato o vertenza.
- 51.4. Il conto finale firmato dal contraente costituisce una dichiarazione scritta di scarico dell'amministrazione aggiudicatrice, con cui si conferma che il totale del conto finale rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di tutte le somme dovute al contraente risultanti dal contratto, tranne quelle oggetto di composizione amichevole, arbitrato o vertenza. Tuttavia, tale scarico diventa effettivo solo allorché qualsiasi pagamento dovuto conformemente al conto finale sia stato effettuato e sia stata resa al contraente la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 15.

- 51.5. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile nei confronti del contraente per qualsiasi questione conseguente o inerente al contratto o all'esecuzione dei lavori che non abbia formato oggetto di una precisa richiesta da parte del contraente nel suo progetto di conto finale.

Articolo 52 - Pagamenti diretti ai subappaltatori

- 52.1. Quando gli viene sottoposto il reclamo di un subappaltatore debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo 7 per il fatto che il contraente non ha adempiuto agli impegni finanziari nei suoi confronti, il supervisore ingiunge al contraente di pagare il subappaltatore o di comunicargli i motivi che ostano al pagamento. Se entro il termine fissato non viene effettuato il pagamento o non vengono comunicati i motivi, il supervisore, dopo essersi accertato che il lavoro è stato eseguito, può rilasciare il relativo certificato e l'amministrazione aggiudicatrice versa quanto dovuto al subappaltatore detraendolo dalle somme ancora spettanti al contraente. Questi si assume l'intera responsabilità dei lavori pagati direttamente.
- 52.2. Se il contraente presenta motivi adeguati per rifiutare di saldare il totale o una parte del credito vantato dal subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice paga a quest'ultimo soltanto le somme non contestate. Le somme che sono rivendicate dal subappaltatore e per le quali il contraente ha opposto un rifiuto adeguatamente motivato sono pagate dall'amministrazione aggiudicatrice soltanto previa composizione amichevole fra le parti oppure previa decisione arbitrale o giudiziaria debitamente notificata al supervisore.
- 52.3. I pagamenti diretti ai subappaltatori non possono eccedere il valore ai prezzi contrattuali delle prestazioni che questi hanno fornito e per cui richiedono il pagamento; il valore ai prezzi del contratto viene calcolato o valutato in base al computo estimativo o al listino dei prezzi oppure alla scomposizione in voci del prezzo forfettario.
- 52.4. I pagamenti diretti ai subappaltatori sono effettuati integralmente nella valuta nazionale dello Stato in cui sono eseguiti i lavori, oppure in parte in detta valuta nazionale e in parte in valuta estera, conformemente al contratto.
- 52.5. I pagamenti diretti ai subappaltatori effettuati in valuta estera sono calcolati conformemente all'articolo 56. Essi non possono comportare alcun aumento dell'importo totale pagabile in valuta estera previsto dal contratto.
- 52.6. Le disposizioni dell'articolo 52 si applicano fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile in virtù dell'articolo 54 sul diritto di pagamento dei creditori beneficiari di una cessione di credito o di una garanzia collaterale.

Articolo 53 - Ritardo nei pagamenti

- 53.1. Decorso il termine di cui alla clausola 44.3 delle condizioni generali, il contraente, previa sua richiesta presentata entro due mesi dalla ricezione di un pagamento tardivo, ha diritto agli interessi di mora:
- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale in base alla legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più 3,5 punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

- 53.2. I pagamenti non effettuati dopo oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito alla clausola 44.3, lettera b), conferiscono al contraente il diritto di sospendere i lavori secondo la procedura stabilite dalla clausola 38.2.
- 53.3. I pagamenti non effettuati dopo oltre 120 giorni dalla scadenza del termine stabilito alla clausola 44.3, lettera b), conferiscono al contraente il diritto di risolvere il contratto secondo la procedura stabilita all'articolo 65.

Articolo 54 - Pagamenti a favore di terzi

- 54.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 6. La cessione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice.
- 54.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al contraente.
- 54.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto e fatto salvo il termine ultimo stabilito all'articolo 53, per riprendere i pagamenti al contraente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 55 - Richieste di pagamenti supplementari

- 55.1. Se ritiene di aver diritto a pagamenti supplementari ai sensi del contratto, il contraente:
 - a) qualora intenda avanzare una richiesta di pagamenti supplementari, comunica al supervisore la sua intenzione di presentare tale richiesta - o presenta tale richiesta - entro 15 giorni dalla data alla quale il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla richiesta, precisandone le motivazioni;

il diritto al pagamento supplementare decade se il contraente non provvede a comunicare la relativa richiesta entro un termine di 15 giorni, e l'amministrazione aggiudicatrice sarà esonerata da ogni responsabilità in relazione alla richiesta; e
 - b) trasmette, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di detta comunicazione ma in ogni caso non oltre i 60 giorni successivi, salvo diverso accordo con il supervisore, tutte le precisazioni riguardo alla richiesta. Qualora il supervisore accordi un termine diverso da detto termine di 60 giorni, la scadenza

concordata deve prevedere in ogni caso che tali precisazioni siano trasmesse entro la data di presentazione del progetto di conto finale. Il contraente trasmette successivamente senza indugio qualsiasi altra precisazione che il supervisore possa ragionevolmente richiedere per valutare la fondatezza della richiesta.

- 55.2. Il supervisore, dopo aver ricevuto tutte le precisazioni particolareggiate di cui necessita in merito alla richiesta del contraente, stabilisce, fatta salva la clausola 21.4, e previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, se quest'ultimo abbia diritto a pagamenti supplementari e comunica alle parti la propria decisione.
- 55.3. Il supervisore può respingere una richiesta di pagamenti supplementari che non soddisfi il disposto dell'articolo 55.

Articolo 56 - Data conclusiva

- 56.1. Gli obblighi di pagamento della CE ai sensi del presente contratto terminano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, sempre che il contratto non sia risolto in conformità con le presenti condizioni generali. In caso di cofinanziamento, questa data viene fissata nelle condizioni particolari.

COLLAUDO E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

Articolo 57 - Principi generali

- 57.1. La verifica dei lavori da parte del supervisore ai fini del collaudo provvisorio o definitivo avviene alla presenza del contraente. L'assenza di quest'ultimo non osta alla verifica, purché egli sia stato debitamente convocato almeno 30 giorni prima della data stabilita per la stessa.
- 57.2. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile accertare lo stato dei lavori o altrimenti effettuare il collaudo nei termini fissati per il collaudo provvisorio o definitivo, il supervisore, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige un verbale in cui constata tale impossibilità. Il supervisore procede alla verifica e alla stesura del verbale di collaudo o di rifiuto entro 30 giorni dalla data in cui detta impossibilità cessa di sussistere. Il contraente non può invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di esporre i lavori in modo che siano pronti per il collaudo.

Articolo 58 - Prove a lavori ultimati

- 58.1. I lavori sono collaudati solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove prescritte. Il contraente comunica al supervisore la data in cui possono avere inizio la verifica e le prove in questione.
- 58.2. I lavori che non soddisfano i termini e le condizioni contrattuali o, in mancanza di questi, che non sono realizzati conformemente alla prassi professionale dello Stato in cui sono eseguiti i lavori sono, se necessario, demoliti e ricostruiti dal contraente o riparati con soddisfazione del supervisore; in caso contrario tali operazioni sono effettuate d'ufficio su

ordine del supervisore, previa debita notifica al contraente e a spese di quest'ultimo. Il supervisore può inoltre chiedere la demolizione e la ricostruzione da parte del contraente, o la riparazione con soddisfazione dello stesso supervisore, alle stesse condizioni, di lavori in cui siano stati impiegati materiali inaccettabili o di lavori realizzati durante i periodi di sospensione previsti all'articolo 38.

Articolo 59 - Collaudo parziale

- 59.1. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, via via che sono terminati, delle varie strutture, delle parti di strutture o dei lotti che fanno parte del contratto. Le strutture, parti di strutture o lotti rilevati dall'amministrazione aggiudicatrice devono essere stati precedentemente oggetto di un collaudo provvisorio parziale. Tuttavia, in casi urgenti, i lavori possono essere rilevati anteriormente al collaudo purché in precedenza il supervisore abbia stilato un inventario dei lavori non completati, approvato dal contraente e dal supervisore stesso. Allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha preso possesso di una struttura, parte di struttura o lotto dei lavori, il contraente non è più tenuto a riparare danni risultanti da cause diverse da errori di costruzione o messa in opera.
- 59.2. Su richiesta del contraente e se la natura dei lavori lo consente, il supervisore può effettuare un collaudo provvisorio parziale sempreché le strutture, parti di strutture o lotti siano completati e conformi all'uso specificato nel contratto.
- 59.3. Nei casi di collaudo provvisorio parziale di cui alle clausole 59.1 e 59.2, il periodo di responsabilità per difetti previsto all'articolo 62 decorre, salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, dalla data di detto collaudo provvisorio parziale.

Articolo 60 - Collaudo provvisorio

- 60.1. I lavori sono rilevati dall'amministrazione aggiudicatrice allorché abbiano superato in modo soddisfacente le prove a lavori ultimati e per essi sia stato rilasciato o si consideri rilasciato il certificato di collaudo provvisorio.
- 60.2. Il contraente può chiedere per iscritto al supervisore il certificato di collaudo provvisorio con un anticipo massimo di 15 giorni rispetto alla data in cui, secondo il contraente, i lavori saranno completati e pronti per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del contraente, il supervisore:
- a) rilascia al contraente, inviandone copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e, tra l'altro, la data in cui, a suo giudizio, i lavori sono stati completati conformemente al contratto e risultavano pronti per il collaudo provvisorio, oppure
 - b) respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quale sia l'azione che, a suo parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.
- 60.3. Qualora il supervisore non rilasci il certificato di collaudo provvisorio né respinga la richiesta del contraente entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso l'ultimo giorno del suddetto periodo. Il certificato di collaudo provvisorio non costituisce un riconoscimento dell'esecuzione integrale dei lavori. Se il contratto stipula che i lavori

siano frazionati in lotti, il contraente ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.

- 60.4. Dopo il collaudo provvisorio dei lavori, il contraente deve smontare e rimuovere le strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'attuazione del contratto. Egli deve altresì eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le modifiche al cantiere come richiesto dal contratto.
- 60.5. Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre di tutti i lavori completati.

Articolo 61 - Responsabilità per difetti

- 61.1. Il contraente è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte dei lavori che si siano manifestati o verificati durante il periodo di responsabilità per difetti e risultanti:
 - a) dall'utilizzazione di installazioni o materiali difettosi oppure da lavorazione o progettazione imperfetta del contraente; e/o
 - b) da azioni o omissioni del contraente nel periodo di responsabilità per difetti; e/o
 - c) nel corso di un'ispezione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice o per conto di quest'ultima.
- 61.2. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di responsabilità per difetti per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la sostituzione o la riparazione è stata effettuata con soddisfazione del supervisore. Se il contratto prevede il collaudo parziale, il periodo di responsabilità per difetti è prorogato soltanto per la parte dei lavori interessata dalla sostituzione o dalla riparazione.
- 61.3. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di responsabilità per difetti, l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore ne danno comunicazione al contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice può:
 - a) eseguire direttamente o incaricare terzi di eseguire i lavori a rischio e a spese del contraente - nel qual caso le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono detratte dalle somme dovute al contraente o prelevate dalle garanzie prestate da quest'ultimo ovvero da entrambe; oppure
 - b) risolvere il contratto.
- 61.4. Qualora il difetto o il danno sia tale da privare sostanzialmente l'amministrazione aggiudicatrice, in tutto o in parte, del beneficio dei lavori, essa ha il diritto, fatto salvo ogni altro mezzo di ricorso, di recuperare tutte le somme pagate per le parti dei lavori in questione, nonché le spese per la demolizione dei medesimi e lo sgombero del cantiere.

- 61.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non sia immediatamente reperibile o, se reperito, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore possono far eseguire i lavori a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore informano al più presto il contraente dell'azione intrapresa.
- 61.6. Qualora le condizioni particolari prevedano che i lavori di manutenzione richiesti per l'usura normale siano eseguiti dal contraente, il relativo pagamento è effettuato attingendo a un importo provvisorio. I deterioramenti risultanti dalle circostanze previste all'articolo 21 o da un'utilizzazione impropria sono esclusi da quest'obbligo, a meno che non emerga un difetto o un vizio che giustifichi la richiesta di riparazione o di sostituzione ai sensi dell'articolo 61.
- 61.7. La responsabilità per difetti è stabilita nelle condizioni particolari e nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di responsabilità per difetti è di 365 giorni, se non altrimenti specificato. Il periodo di responsabilità per difetti decorre dalla data del collaudo provvisorio e può iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto dalla clausola 61.2.
- 61.8. Dopo il collaudo provvisorio e fatta salva la responsabilità per difetti di cui all'articolo 61, il contraente non è più responsabile per i rischi cui possono essere esposti i lavori e risultanti da cause a lui non imputabili. Tuttavia, il contraente è responsabile, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio, per la solidità di costruzione, come stabilito dalla legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori.

Articolo 62 - Collaudo definitivo

- 62.1. Alla scadenza del periodo di responsabilità per difetti o, qualora siano previsti più periodi di responsabilità per difetti, alla scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai danni, il supervisore rilascia al contraente, con copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del supervisore. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dal supervisore entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di responsabilità per difetti o non appena i lavori ordinati a norma dell'articolo 61 sono stati eseguiti con soddisfazione del supervisore.
- 62.2. I lavori non si considerano completati sino a quando il certificato di collaudo definitivo non sia stato firmato dal supervisore e consegnato all'amministrazione aggiudicatrice con copia al contraente.
- 62.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del contratto.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 63 - Inadempimento contrattuale

- 63.1. Una parte commette inadempimento contrattuale quando non adempie i propri obblighi conformemente alle disposizioni del contratto.
- 63.2. In caso di inadempimento contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
- a) risarcimento dei danni e/o
 - b) risoluzione del contratto.
- 63.3. Il risarcimento può consistere in:
- a) un indennizzo; oppure
 - b) una penale.
- 63.4. Se il contraente non adempie i suoi obblighi conformemente alle disposizioni del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice fatto salvo il suo diritto ai sensi della clausola 63.2, ha diritto anche ai seguenti rimedi:
- a) sospensione dei pagamenti; e/o
 - b) riduzione o recupero dei pagamenti in proporzione all'entità dell'inadempimento.
- 63.5. Se ha diritto a un risarcimento, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.

Articolo 64 - Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

- 64.1. L'amministrazione aggiudicatrice può in qualsiasi momento e con effetto immediato, alle condizioni della clausola 64.9, risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto alla clausola 64.2.
- 64.2. Fatte salve eventuali altre disposizioni delle presenti condizioni generali, l'amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere il contratto ed espellere il contraente dal cantiere al verificarsi di una delle seguenti circostanze, ossia qualora:
- a) il contraente sia gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi contrattuali;
 - b) il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del supervisore di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale esecuzione dei lavori;

- c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire un ordine amministrativo emesso dal supervisore;
- d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
- e) il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure sia in corso a suo carico un procedimento di questo tipo;
- f) intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalità giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;
- g) si verifichi qualsiasi altra incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto;
- h) il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri impegni;
- i) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- j) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- k) il contraente, in esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES, sia stato dichiarato in grave violazione del contratto;
- l) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere state oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o di frode;
- m) la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES si riveli inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente contratto;
- n) il contraente non adempia alla propria obbligazione in conformità dell'articolo 12 bis e dell'articolo 12 ter.

64.3. L'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto all'importo massimo di cui alla clausola 36.1.

64.4. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice

può in seguito completare personalmente i lavori o stipulare altri contratti con terzi a spese del contraente. La responsabilità del contraente per ritardi nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.

- 64.5. Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente i lavori, riducendo le spese al minimo.
- 64.6. Al più presto dopo la risoluzione, il supervisore certifica il valore dei lavori e tutti gli importi dovuti al contraente alla data della risoluzione.
- 64.7. In caso di risoluzione:
- a) non appena possibile dopo l'ispezione dei lavori stessi il supervisore stila un verbale dei lavori eseguiti dal contraente e l'inventario delle strutture provvisorie, dei materiali, delle installazioni e delle attrezzature. Il contraente è convocato per essere presente all'ispezione e all'inventario. Il supervisore compila inoltre distinte delle somme ancora dovute dal contraente ai suoi dipendenti in relazione al contratto, nonché delle somme dovute dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice;
 - b) l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di acquistare interamente o in parte le strutture provvisorie approvate dal supervisore, nonché le installazioni, le attrezzature e i materiali appositamente forniti o fabbricati per l'esecuzione dei lavori nei termini del contratto;
 - c) il prezzo di acquisto delle strutture provvisorie, delle attrezzature, delle installazioni e dei materiali di cui sopra non può essere superiore alla parte non corrisposta delle spese sostenute dal contraente; tali spese si limitano a quelle richieste per l'esecuzione del contratto in condizioni normali;
 - d) l'amministrazione aggiudicatrice può acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e gli articoli forniti od ordinati dal contraente e non ancora pagati dall'amministrazione aggiudicatrice stessa alle condizioni che il supervisore consideri appropriate.
- 64.8. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché i lavori non siano completati. Una volta completati i lavori, l'amministrazione aggiudicatrice recupera dal contraente le eventuali spese supplementari inerenti al completamento dei lavori, oppure versa l'eventuale saldo ancora dovuto al contraente.
- 64.9. Se risolve il contratto ai sensi della clausola 64.2, l'amministrazione aggiudicatrice ha diritto, in aggiunta alle spese supplementari inerenti al completamento dei lavori e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, di recuperare dal contraente le perdite eventualmente subite fino al 10% del prezzo del contratto.

64.10. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può chiedere il risarcimento delle perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per i lavori già eseguiti.

64.11. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla firma di entrambe le parti.

Articolo 65 - Risoluzione da parte del contraente

65.1. Il contraente, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) omette per oltre 120 giorni di pagare al contraente gli importi dovuti a fronte di un certificato rilasciato dal supervisore dopo la scadenza del termine ultimo di cui alla clausola 44.3; oppure
- b) persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti; oppure
- c) sospende l'esecuzione dei lavori o di parte di essi per oltre 180 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non imputabili a inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente.

65.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione aggiudicatrice o del contraente ai sensi del contratto. Subito dopo la risoluzione, il contraente ha il diritto, fatta salva la legislazione dello Stato in cui sono eseguiti i lavori, di rimuovere immediatamente le proprie attrezzature dal cantiere.

65.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni eventualmente subiti da quest'ultimo. L'importo massimo corrisponde al 10% del prezzo del contratto.

Articolo 66 - Forza maggiore

66.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di forza maggiore verificatesi dopo la data della comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.

66.2. Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili, che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con l'ordinaria dovuta diligenza, quali le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, le frane, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le turbative dell'ordine pubblico, le esplosioni. Una decisione dell'Unione europea di sospendere la cooperazione con lo Stato partner è considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del finanziamento del presente contratto.

- 66.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 36 e 64, il contraente non è soggetto all'incameramento della propria garanzia di esecuzione, alla penale o alla risoluzione per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali sono dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 53 e 65, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione o per la risoluzione del contratto da parte del contraente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze dell'amministrazione aggiudicatrice sono dovuti a forza maggiore.
- 66.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischia di compromettere l'adempimento dei propri obblighi, essa ne dà tempestiva comunicazione all'altra parte e al supervisore, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del supervisore, il contraente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e ricerca ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente mette in atto tali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal supervisore.
- 66.5. Qualora il contraente sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del supervisore o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 66.4, l'ammontare di tali spese dev'essere certificato dal supervisore.
- 66.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento dei lavori ottenute dal contraente a tale titolo, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto dando un preavviso di 30 giorni all'altra parte. Qualora alla scadenza del termine di 30 giorni la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e di conseguenza, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

Articolo 67 - Decesso

- 67.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di proseguire il contratto.
- 67.2. Qualora siano più persone a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di tali persone, le parti redigono di comune accordo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere o di proseguire il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

- 67.3. Nei casi di cui alle clausole 67.1 e 67.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione del contratto deve essere comunicata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso.
- 67.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del contratto nella stessa misura del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE

Articolo 68 - Risoluzione delle controversie

- 68.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorgere tra loro o tra il supervisore e il contraente.
- 68.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per raggiungere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 68.3. In assenza di composizione amichevole, una parte può trasmettere all'altra la richiesta di composizione mediante conciliazione di terzi. Se la Commissione europea non è parte del contratto, può accettare di intervenire come conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.
- 68.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice nazionale o un organismo arbitrale, come indicato nelle condizioni particolari.

Articolo 69 - Legge applicabile

- 69.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice o, se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 70.1. Fatta salva l'applicazione di altri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità o frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati dall'UE per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato previo contraddittorio con il contraente, conformemente al pertinente regolamento finanziario dell'UE. Il periodo può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.
- 70.2. In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 70.1, il contraente può essere altresì passibile di sanzioni pecuniarie pari al 2-10% del prezzo del contratto. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.
- 70.3. Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.

Articolo 71 - Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi dell'Unione europea

- 71.1. Il contraente è tenuto a consentire alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea di verificare l'attuazione del contratto mediante l'esame dei documenti e copia degli stessi o mediante controlli in loco, compresi controlli dei documenti originali. Per effettuare tali verifiche e revisioni contabili, i menzionati organismi dell'UE sono autorizzati a svolgere un audit completo, se necessario, sulla base dei documenti giustificativi dei conti, dei documenti contabili o di qualsiasi altro documento attinente al finanziamento del progetto. Il contraente garantisce, in qualsiasi ragionevole momento, l'accesso in loco, in particolare ai propri uffici, ai dati informatici e ai dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'audit, comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle persone che partecipano al progetto. Il contraente assicura che le informazioni siano prontamente disponibili al momento dell'audit e che, se richiesto, siano consegnate in un formato appropriato. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale.
- 71.2. Il contraente consente altresì all'Ufficio europeo per la lotta antifrode di eseguire controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'Unione europea ai

fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

- 71.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il contraente è tenuto a informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 71.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare revisioni contabili, verifiche e controlli è parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi dal bilancio dell'UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.

Articolo 72 - Protezione dei dati

- 72.1. I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. Il contraente ha il diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente può rivolgersi all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
- 72.2. Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.
- 72.3. I dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.

72.4. Il contraente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza per affrontare i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

* * *